

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 1585/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
Regolamento (CE) n. 1586/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001	3
Regolamento (CE) n. 1587/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	4
Regolamento (CE) n. 1588/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	6
* Regolamento (CE) n. 1589/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi	8
* Regolamento (CE) n. 1590/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche	9
* Regolamento (CE) n. 1591/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone	10
* Regolamento (CE) n. 1592/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che rettifica i regolamenti (CE) n. 562/2000 e (CE) n. 690/2001 nel settore delle carni bovine	18
Regolamento (CE) n. 1593/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso	19
Regolamento (CE) n. 1594/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che rettifica il regolamento (CE) n. 1581/2001 che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	20

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1595/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	23
Regolamento (CE) n. 1596/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	25
Regolamento (CE) n. 1597/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	27
Regolamento (CE) n. 1598/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001	29
Regolamento (CE) n. 1599/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001	30
Regolamento (CE) n. 1600/2001 della Commissione, del 2 agosto 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001	31

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/597/CECA:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 aprile 2001, che autorizza il Regno Unito a concedere aiuti a nove unità di produzione dell'industria carboniera nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000 e a modificare il piano di ristrutturazione dell'industria carboniera ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1089] ...** 32

2001/598/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 luglio 2001, che modifica la decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi e abroga le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1841]** 37

2001/599/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 13 luglio 2001, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno dei Paesi Bassi concernenti le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del creosoto ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1911]** 46

2001/600/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 luglio 2001, recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1930]** 51

2001/601/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 18 luglio 2001, che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in considerazione della situazione zoonosanitaria esistente in Sudafrica ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 1977]** 58

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1585/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	052	59,7	
	999	59,7	
0709 90 70	052	78,9	
	999	78,9	
0805 30 10	388	75,4	
	524	60,0	
	528	68,7	
	999	68,0	
0806 10 10	052	93,3	
	220	83,2	
	400	192,4	
	508	134,5	
	600	99,9	
	624	78,1	
	999	113,6	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	86,3
		400	61,2
		508	85,9
512		102,4	
524		64,0	
528		74,9	
720		118,4	
800		207,0	
804		92,0	
999		99,1	
0808 20 50	052	118,7	
	388	70,1	
	512	65,6	
	528	68,5	
	804	122,9	
	999	89,2	
0809 20 95	052	352,4	
	400	235,8	
	404	244,5	
	999	277,6	
0809 30 10, 0809 30 90	052	123,8	
	999	123,8	
0809 40 05	052	80,5	
	064	64,8	
	066	65,1	
	094	63,7	
	624	261,2	
	999	107,1	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1586/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2001****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la seconda gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,390 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1587/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tità limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione
 Frederik BOLKESTEIN
 Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	9,98	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,04	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1588/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,
considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1520/2001 della Commissione ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1567/2001 ⁽³⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1520/2001 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1520/2001 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 18.
⁽³⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 20.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,14 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,07 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	37,14 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	35,07 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4037
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	40,37
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	40,37
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	40,37
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4037

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1589/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2001****che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 449/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1343/2001 ⁽⁴⁾, ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione.
- (2) I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96, mentre i prodotti per i quali sono fissati il prezzo minimo e l'aiuto figurano all'articolo 1 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consi-

glio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione ⁽⁵⁾. Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna 2001/02.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/02:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 6 ter del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 878,86 EUR per tonnellata netta, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 quater dello stesso regolamento è pari a 286,30 EUR per tonnellata netta per i fichi secchi.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 64 del 6.3.2001, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 181 del 4.7.2001, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 27.

REGOLAMENTO (CE) N. 1590/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2001****che fissa, per la campagna di commercializzazione 2001/02, l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96 definisce i criteri per la fissazione dell'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e di uve secche di Corinto.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, dello stesso regolamento prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà di uve, nonché di altri fattori che possono influire sulle rese. Nel caso delle sultanine occorre prevedere una differenziazione supplementare tra le superfici colpite dalla fillossera e le altre.
- (3) La verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui trattasi non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2256/1999⁽⁴⁾.
- (4) Occorre determinare l'importo dell'aiuto da concedere ai produttori che reimpiantano i loro vigneti per combat-

tere la fillossera alle condizioni stabilite all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 2001/02:

- a) l'aiuto alla coltura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a:
 - 2 400 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni,
 - 3 290 EUR/ha per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina,
 - 3 080 EUR/ha per le superfici coltivate a uve secche di Corinto,
 - 880 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel;
- b) l'aiuto al reimpianto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato a 3 917 EUR/ha. In tal caso non si applica il disposto della lettera a).

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.⁽²⁾ GU L 171 del 26.6.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.⁽⁴⁾ GU L 275 del 26.10.1999, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 1591/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2001
recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone ⁽³⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In considerazione delle fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale delle fibre, è opportuno disporre che la determinazione del prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato abbia luogo più volte al mese. Per agevolare la commercializzazione del cotone sul mercato mondiale occorre determinare il periodo di fissazione del suddetto prezzo, periodo nel corso del quale può essere presentata una domanda di aiuto, tenendo conto dei tempi necessari per un'efficace gestione del regime di aiuto.
- (2) In assenza di quotazioni e di offerte rappresentative per il cotone non sgranato, occorre stabilire il prezzo del mercato mondiale di tale prodotto in base al prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001 occorre fissare i coefficienti rappresentativi del rapporto storico riscontrabile tra il prezzo del mercato mondiale preso in considerazione per il cotone sgranato e quello calcolato per il cotone non sgranato.
- (3) Per le offerte e le quotazioni prese in considerazione occorre stabilire gli adattamenti destinati a compensare le eventuali differenze rispetto alla qualità e alle condizioni di consegna con riferimento alle quali deve essere determinato il prezzo del mercato mondiale.
- (4) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1051/2001 è prevista una maggiorazione dell'importo dell'aiuto in presenza di determinate condizioni ed entro determinati massimali. Occorre fissare le modalità relative alla determinazione di tale maggiorazione. Tenendo conto degli adeguamenti e delle maggiorazioni da determinare, è opportuno disporre che l'importo dell'aiuto sia fissato dopo le suddette determinazioni e adattamenti ed entro un termine che consenta di versare il saldo dell'aiuto entro la fine della campagna di commercializzazione.
- (5) Per poter applicare l'aiuto ai corrispondenti quantitativi di cotone ammissibile in funzione del periodo preciso a cui si riferisce la domanda di aiuto per tali quantitativi, è opportuno precisare le modalità relative alla presenta-

zione della domanda di aiuto. Per evitare speculazioni nell'arco di un periodo caratterizzato da avvenimenti eccezionali ed improvvisi sul mercato mondiale delle fibre, è opportuno prevedere la facoltà di presentare una domanda di aiuto a condizioni ben precise nel corso del suddetto periodo.

- (6) Per verificare la quantità di cotone non sgranato comunitario entrato in ciascuna impresa di sgranatura, occorre prevedere un'adeguata misura di controllo. A tal fine è necessario stabilire le definizioni di partita e di entrata della partita nell'impresa di sgranatura e istituire l'obbligo di presentare una domanda di messa sotto controllo precisando le modalità relative alla presentazione di tale domanda. Per evitare che i produttori conservino quantitativi di cotone non sgranato per un periodo eccessivamente lungo, con il conseguente deterioramento della qualità del prodotto conservato in magazzino, è opportuno autorizzare lo Stato membro a stabilire un termine per la presentazione della domanda di messa sotto controllo precedente a quello previsto per la presentazione della domanda di aiuto. Per ragioni connesse alla corretta gestione amministrativa è opportuno disporre che la sgranatura sia effettuata entro un determinato termine.
- (7) È opportuno stabilire le modalità di calcolo e di versamento dell'anticipo dell'aiuto. Per garantire il pagamento o la trattenuta di determinati importi in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo, appare opportuno subordinare il pagamento degli anticipi alla costituzione di una cauzione. Salvo deroga, le cauzioni sono subordinate al rispetto delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 ⁽⁵⁾.
- (8) Tra le condizioni relative alla concessione dell'aiuto alle imprese che effettuano la sgranatura per conto proprio figura, in particolare, l'obbligo di versare al produttore un anticipo sul prezzo minimo. È opportuno precisare le modalità di calcolo e di versamento dell'anticipo del prezzo minimo da versare al produttore.
- (9) Per controllare la veridicità dell'origine del cotone oggetto delle domande di aiuto è necessario poter identificare le superfici coltivate a cotone attraverso il sistema di identificazione delle particelle agricole previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 della Commissione ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 291 del 19.11.1979, pag. 174.

⁽²⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

⁽⁶⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6.

- (10) Per permettere il controllo del diritto all'aiuto e, in particolare, il rispetto del prezzo minimo, occorre stabilire le condizioni che devono soddisfare i contratti di cui all'articolo 11, lettera a), del regolamento (CE) n. 1051/2001. A tal fine è opportuno in particolare fare riferimento alla contabilità di magazzino delle imprese.
- (11) Per i casi in cui si proceda alla sgranatura per conto terzi è opportuno precisare le modalità relative alla gestione e alla concessione dell'aiuto, nonché gli obblighi che incombono alle parti.
- (12) È indispensabile attuare un sistema di controllo inteso a garantire la regolarità delle operazioni. È opportuno precisarne le relative modalità.
- (13) È opportuno prevedere sanzioni per i casi di mancata osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento. Tali sanzioni devono essere sufficientemente dissuasive, pur nel rispetto del principio della proporzionalità.
- (14) Per permettere la corretta gestione del regime di aiuto è necessario precisare le informazioni che gli operatori devono trasmettere alle autorità competenti e le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione.
- (15) Per poter versare l'anticipo dell'aiuto lungo tutta la campagna di commercializzazione e il versamento del saldo dell'aiuto entro la fine della campagna, è opportuno stabilire i termini previsti all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001.
- (16) Per agevolare il passaggio armonioso al nuovo regime è necessario adottare disposizioni transitorie nel corso della campagna 2001/02 per quanto riguarda alcuni dei documenti che devono essere compilati prima dell'inizio della stessa campagna.
- (17) Il regolamento (CE) n. 1051/2001 ha istituito un nuovo regime di aiuto alla produzione di cotone a partire dalla campagna di commercializzazione 2001/02 ed ha abrogato, a partire dal 1° settembre 2001, i regolamenti (CEE) n. 1964/87 ⁽¹⁾ e (CE) n. 1554/95 ⁽²⁾ del Consiglio. È pertanto opportuno abrogare, a partire dalla campagna 2001/02, il regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per il cotone ⁽³⁾.
- (18) Per garantire che le disposizioni del presente regolamento acquistino efficacia a partire dal 1° settembre 2001 occorre disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
- (19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione di cotone istituito dal protocollo n. 4 concernente il cotone, allegato all'atto di adesione della Grecia, e dal regolamento (CE) n. 1051/2001.

Articolo 2

Prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

1. La Commissione determina il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, in euro per 100 chilogrammi, nel periodo intercorrente tra il 1° luglio che precede la campagna di commercializzazione considerata e il 31 marzo successivo. Il prezzo è stabilito l'ultimo giorno lavorativo che precede il 1°, l'11 e il 21 di ogni mese e si applica il giorno successivo alla data di fissazione. Si considerano giorni lavorativi i giorni lavorativi validi per i servizi della Commissione. Il tasso di cambio dell'euro utilizzato per determinare il prezzo del mercato mondiale è quello del giorno in cui sono state constatate le offerte e le quotazioni prese in considerazione a norma dell'articolo 3.

Tuttavia, in caso di variazioni notevoli dei prezzi in euro del cotone sul mercato mondiale, pari almeno a 5 punti percentuali, la Commissione può modificare immediatamente il prezzo di cui al primo comma.

2. Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari ad una percentuale del prezzo del cotone sgranato determinato a norma dell'articolo 3.

Tale percentuale è pari:

- al 20,6 % se il prezzo del cotone sgranato è inferiore o uguale a 110 EUR per 100 chilogrammi;
- al 21,8 % se il prezzo del cotone sgranato è superiore a 110 e inferiore o uguale a 120 EUR per 100 chilogrammi;
- al 23 % se il prezzo del cotone sgranato è superiore a 120 e inferiore a 130 EUR per 100 chilogrammi;
- al 24,4 % se il prezzo del cotone sgranato è pari o superiore a 130 EUR per 100 chilogrammi.

3. I servizi della Commissione comunicano agli Stati membri il prezzo di cui al paragrafo 1 non appena determinato e comunque prima della data di entrata in vigore.

Articolo 3

Prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato

1. Per determinare il prezzo del mercato mondiale del cotone sgranato la Commissione prende in considerazione una media delle offerte e delle quotazioni constatate presso una o più borse europee rappresentative del mercato, per un prodotto reso cif in un porto della Comunità e proveniente dai paesi fornitori considerati più rappresentativi del commercio internazionale.

⁽¹⁾ GU L 184 del 3.7.1987, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽³⁾ GU L 123 del 4.5.1989, pag. 23.

Le offerte e le quotazioni prese in considerazione riguardano la campagna di commercializzazione per la quale si effettua la determinazione del prezzo e si riferiscono ad imbarchi da realizzare nei mesi più vicini alla data di determinazione.

2. Qualora le offerte e le quotazioni prese in considerazione riguardino:

- a) cotone sgranato di qualità diversa da quella per la quale è calcolato il prezzo d'obiettivo, il loro importo è adeguato come indicato nell'allegato I;
- b) un prodotto reso «C & F», il loro importo è maggiorato dello 0,2 % per tener conto delle spese di assicurazione;
- c) un prodotto reso fas (franco sotto bordo), fob (franco a bordo) o altrimenti, il loro importo è maggiorato, secondo i casi, delle spese meno elevate di carico, di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di imbarco fino al luogo di transito della frontiera.

Articolo 4

Calcolo e fissazione dell'aiuto

1. Entro e non oltre il 30 giugno della campagna di commercializzazione considerata la Commissione fissa l'importo dell'aiuto per il cotone non sgranato, applicabile per ciascuno dei periodi per i quali è stato fissato, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, un prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato.

2. L'importo dell'aiuto da concedere, espresso in euro per 100 chilogrammi, è quello valido il giorno in cui la domanda di aiuto è presentata a norma dell'articolo 5.

3. Per determinare l'importo dell'aiuto è fissata a norma dei paragrafi 4 e 5 la maggiorazione prevista dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1051/2001.

4. L'ammontare della differenza tra 770 milioni di EUR e le spese di bilancio complessive del regime di aiuto, calcolate a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è diviso per il totale della produzione effettiva degli Stati membri la cui produzione effettiva nazionale supera il quantitativo nazionale garantito.

La maggiorazione è pari al risultato della divisione di cui al primo comma, fatto salvo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001.

5. Tuttavia, qualora:

- a) le produzioni effettive della Spagna e della Grecia superino i rispettivi quantitativi nazionali garantiti; e
- b) l'importo dell'aiuto maggiorato in applicazione del paragrafo 4 superi, esclusivamente in Spagna oppure esclusivamente in Grecia, uno dei due massimali fissati all'articolo 8, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001;

la maggiorazione applicabile nello Stato membro di cui alla lettera b) si calcola in modo da far sì che l'importo dell'aiuto maggiorato sia pari al più basso dei due massimali suddetti.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 8, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, la maggiorazione applicabile all'altro Stato membro si calcola, tenendo conto del disposto del primo comma, in modo da ottenere un livello complessivo delle spese comunitarie non superiore a 770 milioni di EUR.

Articolo 5

Domanda di aiuto

1. Per beneficiare all'aiuto alla produzione di cotone l'impresa di sgranatura presenta una domanda di aiuto all'organismo designato dallo Stato membro, in appresso denominato «organismo competente».

La domanda è presentata nel periodo che ha inizio il 1° luglio che precede la campagna di commercializzazione per la quale è chiesto l'aiuto e scade il 31 marzo della stessa campagna di commercializzazione.

2. La domanda di aiuto contiene i dati seguenti:

- cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente,
- data di presentazione,
- quantità di cotone non sgranato per la quale è richiesto l'aiuto.

3. Se viene depositata prima della presentazione della domanda di messa sotto controllo di cui all'articolo 6, la domanda di aiuto può essere accolta soltanto se viene costituita una cauzione di 12 EUR per 100 chilogrammi. La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali risulta adempiuto l'obbligo di messa sotto controllo di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Alle cauzioni di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 e l'obbligo di cui al primo comma costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 dello stesso regolamento.

4. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5, le domande di aiuto presentate nel corso di un periodo in cui vige un prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato fissato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1051/2001 possono riguardare esclusivamente le quantità messe sotto controllo il giorno di presentazione della domanda.

Articolo 6

Domanda di messa sotto controllo

1. Non appena il cotone non sgranato è entrato nell'impresa di sgranatura, quest'ultima identifica la partita, la sua quantità e il contratto o i contratti ad essa relativi e presenta una domanda di messa sotto controllo. In questo momento le parti contraenti procedono di comune accordo al prelievo dei campioni necessari alla determinazione della qualità di ogni partita.

2. Si intende per partita un determinato quantitativo di cotone non sgranato, numerato al momento dell'entrata nell'impresa di sgranatura.

Per entrata nell'impresa di sgranatura si intende il momento in cui il cotone non sgranato viene immesso:

- a) in qualsiasi locale o altro luogo situato all'interno del perimetro dell'impresa di sgranatura del cotone; oppure
- b) in qualsiasi luogo di magazzinaggio situato fuori dell'impresa di sgranatura, che offra garanzie adeguate e sufficienti ai fini del controllo dei prodotti immagazzinati e che sia stato preventivamente approvato dall'organismo incaricato del controllo.

Salvo forza maggiore o salvo autorizzazione preventiva dell'organismo di controllo, il cotone non sgranato entrato in un'impresa di sgranatura e oggetto di una domanda di messa sotto controllo non può più uscire tal quale dall'impresa.

3. La domanda di messa sotto controllo è presentata, per una o più partite, presso l'organismo competente per il controllo delle imprese di sgranatura, nel periodo che inizia il 1° settembre e scade il 31 marzo della relativa campagna di commercializzazione.

Lo Stato membro può eventualmente fissare un termine intermedio. Tuttavia, in caso di condizioni climatiche particolari, lo Stato membro può autorizzare, nel corso degli ultimi cinque giorni lavorativi del mese di marzo, che il cotone sia messo sotto controllo.

4. La domanda di messa sotto controllo contiene i dati seguenti:

- cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente,
- data di presentazione,
- quantitativo di cotone non sgranato che si chiede di mettere sotto controllo,
- numero o numeri della partita o delle partite,
- numero o identificazione dei contratti o del contratto per ogni partita,
- eventualmente, fatto salvo il disposto del paragrafo 5, l'indicazione che la domanda di aiuto verrà presentata successivamente.

5. Le quantità messe sotto controllo sono imputate sulle domande di aiuto, senza tener conto delle partite, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

6. La quantità messa sotto controllo deve essere sgranata entro un termine da stabilirsi dallo Stato membro e comunque entro novanta giorni dalla data di messa sotto controllo.

Nei novanta giorni successivi alla data di messa sotto controllo e comunque anteriormente al 10 aprile della campagna considerata, l'impresa di sgranatura comunica allo Stato membro la quantità di cotone sgranato prodotta a partire dalla quantità di cotone non sgranato messa sotto controllo, precisando le quantità sgranate per conto terzi a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1051/2001. La quantità di cotone sgranato è stabilita secondo il metodo indicato nell'allegato II.

Articolo 7

Anticipo sull'aiuto

1. A partire dalla data in cui il cotone è messo sotto controllo e comunque non prima del 16 ottobre della campagna di commercializzazione considerata gli Stati membri versano agli interessati un anticipo sull'aiuto a condizione che sia costituita una cauzione pari al 110 % dell'importo da anticipare. L'anticipo è versato nei venti giorni successivi alla presentazione della relativa domanda.

A richiesta degli interessati, gli anticipi versati anteriormente al 16 dicembre della campagna di cui trattasi sono eventualmente maggiorati a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001. Quest'ultima domanda è corredata della costituzione di una cauzione complementare allo scopo di rispettare il disposto del primo comma.

2. L'importo dell'anticipo, in euro per 100 chilogrammi, è pari al prezzo di obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1051/2001, previa detrazione:

- a) del prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 2 del presente regolamento; e
- b) della riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo prevista dall'articolo 16, paragrafo 1, o, secondo i casi, paragrafo 2 del presente regolamento.

L'anticipo da versare è pari all'importo di cui al primo comma, in vigore alla data della domanda di messa sotto controllo, moltiplicato per i quantitativi indicati nella domanda di anticipo.

3. Alle cauzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85.

In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2220/85, la cauzione sull'anticipo è svincolata:

- a) nella misura del 60 %, non prima del 1° aprile della campagna di commercializzazione a cui si riferisce, per i quantitativi che adempiono la condizione prevista dall'articolo 6, paragrafo 6, primo comma; e
- b) per intero, tra il primo e il quindicesimo giorno successivo al pagamento del saldo dell'aiuto, di cui all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001, proporzionalmente ai quantitativi per i quali lo Stato membro ha concesso l'aiuto.

Tuttavia, in caso di accertamento di irregolarità significative, tutte le cauzioni disponibili relative all'impresa di sgranatura di cui trattasi e alla campagna considerata sono svincolate alle condizioni di cui al secondo comma, lettera b).

La cauzione è incamerata per la parte dell'anticipo versato che supera l'importo dell'aiuto da versare.

Articolo 8

Anticipo sul prezzo minimo

Nel termine massimo di trenta giorni a decorrere dalla domanda di messa sotto controllo le imprese di sgranatura di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1051/2001 versano al produttore, per i quantitativi oggetto della domanda, un anticipo sul prezzo minimo che tiene conto:

- a) delle riduzioni provvisorie del prezzo di obiettivo, ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2; e
- b) a norma dell'articolo 11, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1051/2001, della qualità del prodotto consegnato.

Tuttavia, se si riferisce a quantitativi posti sotto controllo tra il 1° e il 25 settembre della campagna di commercializzazione considerata, l'anticipo sul prezzo minimo di cui al primo comma è versato al produttore tra il 16 e il 26 ottobre successivo.

Articolo 9

Dichiarazione delle superfici seminate

1. Per la dichiarazione delle superfici seminate a cotone, ogni produttore comunitario di cotone presenta, con riferimento alla campagna di commercializzazione successiva, una dichiarazione compilata avvalendosi del modulo previsto per le domande di aiuto «superfici» nel quadro del sistema integrato di gestione e controllo, entro il termine di presentazione fissato dallo Stato membro. La particella agricola o le particelle agricole sono identificate conformemente al sistema di identificazione delle particelle agricole contemplato dal sistema integrato di gestione e di controllo. Il produttore presenta, se del caso, entro il termine stabilito dallo Stato membro e comunque non oltre il 31 maggio che precede la relativa campagna di commercializzazione, una dichiarazione corretta che tiene conto delle superfici effettivamente seminate.

2. Se le superfici dichiarate non coincidono con quelle constatate in occasione del controllo, gli Stati membri rettificano le relative dichiarazioni. Fatte salve le sanzioni previste a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto di tali rettifiche nel determinare il totale delle superfici dichiarate.

Articolo 10

Contratto

1. Al più tardi al momento della messa sotto controllo del cotone non sgranato, l'impresa di sgranatura presenta, per ogni partita, uno o più contratti all'organismo competente.

2. Il contratto reca almeno i seguenti dati:

- a) cognome, nome, indirizzo e firma delle parti contraenti;
- b) data di conclusione e anno di semina;
- c) l'indicazione della superficie, in ettari o in are, precisando la particella o le particelle agricole conformemente al sistema di identificazione delle particelle agricole previsto dal sistema integrato di gestione e di controllo;
- d) il riferimento della dichiarazione delle superfici seminate; tuttavia, se la dichiarazione non è disponibile al momento della conclusione del contratto, il riferimento a tale dichiarazione sarà indicato nel contratto non appena la stessa viene presentata e, in ogni caso, al più tardi il 1° giugno che precede la relativa campagna di commercializzazione;

e) la quantità raccolta sulla superficie di cui alla lettera c), oggetto del contratto ovvero, se il contratto è concluso prima della raccolta, l'impegno del produttore a consegnare, e quello dell'acquirente a prendere in consegna, la quantità raccolta su detta superficie. In tal caso, la quantità è stimata dalle parti contraenti in funzione delle rese storiche constatate nella regione;

f) il prezzo di vendita del cotone non sgranato, determinato per unità di peso, con le precisazioni seguenti:

i) il prezzo di vendita è fissato per una merce della qualità tipo prevista per il prezzo di obiettivo, franco azienda agricola; gli adattamenti di tale prezzo connessi alle differenze tra la qualità tipo e quella del cotone consegnato sono convenuti di comune accordo a norma dell'articolo 11, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1051/2001;

ii) in caso di applicazione degli articoli 7 ed eventualmente 8 del regolamento (CE) n. 1051/2001, il prezzo di vendita fissato sarà adattato degli importi rispettivi che ne derivano;

g) le condizioni di pagamento dell'anticipo sul prezzo minimo e del prezzo di vendita, in particolare per quanto riguarda i termini e gli adeguamenti connessi alla qualità, nonché le modalità di calcolo di tali importi.

Articolo 11

Sgranatura per conto terzi

1. In deroga all'articolo 10, se il cotone è destinato ad essere sgranato per conto di un produttore individuale o di un'associazione di produttori a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1051/2001 si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. L'impresa di sgranatura presenta all'organismo competente, al più tardi dieci giorni prima della data della prima messa sotto controllo, una dichiarazione di sgranatura per conto terzi.

3. La dichiarazione contiene almeno i seguenti dati:

- a) l'identificazione, l'indirizzo e la firma delle parti;
- b) le condizioni alle quali l'impresa di sgranatura gestisce le domande di aiuto di cui all'articolo 5 e le domande di messa sotto controllo di cui all'articolo 6;
- c) le condizioni che garantiscono all'impresa di sgranatura il rispetto degli obblighi in materia di diritto di aiuto da parte del produttore individuale od eventualmente dell'associazione di produttori;
- d) l'impegno di trasferire l'aiuto e l'anticipo al produttore individuale od eventualmente all'associazione di produttori, parte contraente.

L'adempimento di tale impegno è subordinato alla condizione che l'associazione di produttori fornisca la prova del proprio impegno di versare a ciascuno dei soci almeno il prezzo minimo, adattato a norma dell'articolo 11, lettera a), del regolamento (CE) n. 1051/2001. A tal fine, l'associazione di produttori comunica in particolare il prezzo di vendita del cotone non sgranato, da parte dei produttori, alle condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere f) e g).

4. Le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), si applicano per analogia qualora il cotone sia sgranato per conto di un produttore individuale o per conto di un'associazione di produttori.

Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, le domande di aiuto e di messa sotto controllo recano il riferimento alla dichiarazione di sgranatura per conto terzi.

L'organismo competente può comunicare i documenti di cui agli articoli 5 e 6 relativi alle domande di aiuto e alle domande di messa sotto controllo ai produttori individuali o alle associazioni di produttori che ne facciano richiesta.

Articolo 12

Contabilità di magazzino

La contabilità di magazzino prevista all'articolo 11, lettera c), del regolamento (CE) n. 1051/2001 riporta almeno i dati seguenti, distinguendo tra il cotone raccolto nella Comunità e fuori di essa:

- a) la quantità di cotone sgranato prodotta, con riferimento al cotone non sgranato messo sotto controllo;
- b) le quantità di cotone non sgranato, di cotone sgranato, di semi e di cascami giacenti in magazzino il primo giorno di ogni mese;
- c) per ogni partita dei prodotti di cui alla lettera b), la quantità corrispondente e il numero di bolla di presa in consegna o il numero della fattura di acquisto o di qualsiasi altro documento equivalente, compilato per partita;
- d) per ogni partita dei prodotti di cui alla lettera b) usciti dall'impresa di sgranatura, la quantità corrispondente e il numero della bolla di consegna o il numero della fattura di vendita o di qualsiasi altro documento, compilato per partita.

Articolo 13

Controlli

1. L'organismo a tal fine designato dallo Stato membro produttore verifica:
 - a) l'esattezza delle dichiarazioni delle superfici seminate a cotone, mediante un controllo in loco che verte sul 5 % almeno delle dichiarazioni;
 - b) il rispetto delle condizioni previste all'articolo 10;
 - c) la compatibilità tra il quantitativo di cotone per il quale è chiesto l'aiuto e il quantitativo totale di cotone non sgranato prodotto sulle superfici indicate nei contratti;
 - d) l'esattezza delle quantità di cotone sgranato comunicate dalle imprese di sgranatura a norma dell'articolo 6, paragrafo 6, secondo comma;
 - e) la conformità della contabilità di magazzino di cui all'articolo 11, lettera c), del regolamento (CE) n. 1051/2001 con le disposizioni dell'articolo 12 del presente regolamento. In particolare occorre verificare che le fatture di acquisto e gli altri documenti di cui al citato articolo 12 siano stati firmati da operatori identificabili i quali sono in grado, se del caso,

di provare l'origine del cotone non sgranato in maniera ritenuta soddisfacente dallo Stato membro;

- f) mediante controlli incrociati, la corrispondenza delle particelle agricole indicate nei contratti con quelle dichiarate dai produttori nelle dichiarazioni relative alle superfici seminate a cotone.

2. In caso di irregolarità relative alla dichiarazione di superficie prevista all'articolo 9, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 14, paragrafo 1, l'aiuto è concesso per il quantitativo di cotone per il quale risultino adempite tutte le altre condizioni prescritte.

3. Qualora la responsabilità dei controlli sia condivisa da più organismi, lo Stato membro instaura a tal fine un sistema di coordinamento.

Articolo 14

Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento ed adottano le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Entro il 31 dicembre 2001 gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni adottate e qualsiasi ulteriore modifica delle stesse senza indugio.

2. Fatte salve le sanzioni previste dallo Stato membro per la relativa campagna di commercializzazione:

- a) in caso di falsa dichiarazione compiuta deliberatamente o per negligenza grave, l'impresa di sgranatura è esclusa dal regime di aiuto per la campagna di commercializzazione successiva;
- b) in caso di non rispetto, da parte di un'associazione di produttori, delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), l'associazione è esclusa dal beneficio dell'aiuto per la campagna di commercializzazione successiva.

3. Salvo forza maggiore, per le domande di aiuto presentate dopo il 31 marzo della campagna di cui trattasi l'aiuto in vigore il 31 marzo viene ridotto dell'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo di oltre venticinque giorni, la domanda è respinta.

Articolo 15

Comunicazione

1. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, dal momento della loro designazione, i nomi e gli indirizzi degli organismi incaricati dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

2. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, le informazioni seguenti, ripartite per i periodi ai quali si applica un prezzo di mercato mondiale diverso:

- a) le quantità per le quali è stato chiesto l'aiuto nel corso del mese precedente;
- b) le corrispondenti quantità messe sotto controllo nel corso del mese precedente.

3. Entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno, la Spagna e la Grecia comunicano alla Commissione le azioni, i programmi e le misure previsti a norma dell'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1051/2001 per la campagna di commercializzazione successiva.

4. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione:

a) entro il 15 maggio di ogni anno:

- i) una ricapitolazione delle quantità per le quali è stato concesso l'aiuto per la campagna in corso, con una ripartizione per ogni periodo a cui si applica un prezzo del mercato mondiale diverso;
- ii) una ricapitolazione delle quantità di cotone sottoposto a sgranatura nella campagna in corso per conto di un produttore individuale o di un'associazione di produttori, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1051/2001;
- iii) la qualità media del cotone sgranato e le rese in cotone sgranato e in semi di cotone constatate nella campagna in corso;

b) entro il 31 agosto di ogni anno:

- i) le superfici seminate a cotone nell'anno in corso, adattate eventualmente a norma dell'articolo 9, paragrafo 2;
- ii) una stima della corrispondente produzione di cotone non sgranato;

c) entro il 25 novembre di ogni anno:

- i) la situazione più recente possibile dei quantitativi messi sotto controllo;
- ii) una nuova stima della produzione di cotone non sgranato.

5. Qualora si constatino irregolarità significative, in particolare se esse riguardano almeno il 5 % delle superfici controllate a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri comunicano immediatamente tale informazione alla Commissione, insieme ai provvedimenti presi.

6. Qualora lo Stato membro decida, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, di fissare un termine anteriore al 31 marzo per la presentazione delle domande di messa sotto controllo, tale termine è fissato con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza ed è comunicato immediatamente alla Commissione.

Qualora lo Stato membro decida di autorizzare, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, la messa sotto controllo nel corso degli ultimi cinque giorni del mese di

marzo, ne informa la Commissione con almeno dieci giorni di anticipo.

Articolo 16

Determinazione della produzione stimata e della produzione effettiva

1. La produzione stimata di cotone non sgranato, di cui all'articolo 14, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo che ne risulta sono determinate anteriormente al 10 settembre della relativa campagna di commercializzazione.

2. La nuova stima della produzione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1051/2001 e la nuova riduzione provvisoria del prezzo di obiettivo che ne risulta sono determinate anteriormente al 1° dicembre della relativa campagna di commercializzazione.

3. La produzione effettiva, la riduzione del prezzo di obiettivo di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1051/2001 ed eventualmente la maggiorazione dell'aiuto di cui all'articolo 8 del citato regolamento sono determinate anteriormente al 15 giugno della relativa campagna di commercializzazione.

Articolo 17

Misure transitorie

Per la campagna di commercializzazione 2001/02, le dichiarazioni di superficie di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1201/89, nonché i contratti e le dichiarazioni di sgranatura di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento, presentati anteriormente al 1° settembre 2001, si considerano equivalenti alle dichiarazioni di superficie, ai contratti e alle dichiarazioni di sgranatura per conto terzi contemplati rispettivamente agli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 18

Abrogazione di regolamenti

Il regolamento (CEE) n. 1201/89 è abrogato a decorrere dal 1° settembre 2001.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Coefficiente di equivalenza per il cotone sgranato

Maggiorazione o diminuzione del prezzo:

- a) dell'1 % per ogni mm in più o in meno rispetto a 28 mm;
- b) dell'1,5 % per ogni 1/2 grado più elevato rispetto al grado 5.

ALLEGATO II

Determinazione del peso di una partita di cotone sgranato

1. Per partita di cotone sgranato si intende una balla di cotone sgranato prodotta dall'impresa di cui trattasi.
2. Fatto salvo il punto 4, il peso tal quale di una partita di cotone sgranato è maggiorato dello 0,6 % per ogni mezzo punto di umidità inferiore a 8,5 % e ridotto nella stessa misura se l'umidità è superiore a 8,5 %.

Il tasso d'umidità di una partita:

- è constatato dall'organismo di controllo designato dallo Stato membro mediante sondaggio su almeno il 5 % delle partite prodotte da ciascuna impresa di sgranatura, oppure
- è pari al tasso medio di umidità constatato per ogni impresa nel sondaggio di cui al primo trattino, qualora la partita non sia stata oggetto di un sondaggio. Il tasso di umidità è comunicato all'impresa dall'organismo di controllo.

3. Fatto salvo il punto 4, il peso tal quale di una partita di cotone sgranato è adeguato come segue:
 - a) per le partite il cui grado è stato determinato dall'organismo di controllo designato dallo Stato membro si applica la seguente tabella:

Grado	Percentuale da applicare al peso
3,5 e inferiori	più di 1,5
4	più di 1
4,5	più di 0,5
5	—
5,5	meno di 0,5
6	meno di 1
6,5	meno di 1,5
7	meno di 2
7,5	meno di 2,5
8	meno di 4
8,5 e superiori	meno di 5

- b) per le partite il cui grado non è determinato dall'organismo di controllo designato dallo Stato membro, il peso tal quale è adattato tenendo conto del tenore medio di impurità constatato per ogni impresa in base a campioni prelevati dall'organismo di controllo su almeno il 5 % delle partite in cui grado non è stato determinato. Tale tenore è comunicato all'impresa dall'organismo di controllo.
 Il peso tal quale è maggiorato dello 0,6 % per ogni mezzo punto di impurità inferiore a 2,5 % e diminuito nella stessa misura se l'impurità è superiore al 2,5 %.
4. Tuttavia, se il cotone sgranato non è immagazzinato in condizioni normali di magazzinaggio, in particolare se non è mantenuto al riparo dall'umidità, o se il tasso di umidità negli strati esterni della balla supera i limiti abitualmente ammessi nel commercio, la determinazione del peso di cui sopra viene effettuata unicamente quando sono ristabiliti i limiti suddetti.

REGOLAMENTO (CE) N. 1592/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2001****che rettifica i regolamenti (CE) n. 562/2000 e (CE) n. 690/2001 nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1512/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 38, paragrafo 2, e l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/2001 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine. In particolare, l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 562/2000 stabilisce alcune condizioni da rispettare nell'ambito delle gare.
- (2) Il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine ⁽⁵⁾, prevede l'acquisto tramite gare di alcuni tipi di carni bovine. In particolare, l'allegato II di detto regolamento stabilisce alcune condizioni da rispettare nell'ambito delle gare.

- (3) L'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 562/2000 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 690/2001 presentano degli errori nella versione inglese. I due regolamenti in questione devono essere pertanto rettificati.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 562/2000 è così rettificato:
Riguarda soltanto la versione inglese.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 690/2001 è così rettificato:
Riguarda soltanto la versione inglese.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 95 del 5.4.2001, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 1593/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2001****relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 1549/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato a 600 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo.

- (2) I quantitativi chiesti il 1° agosto 2001 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 1° agosto 2001.
- (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1549/2001 il 1° agosto 2001, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 54,47 %.

Articolo 2

Per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 2 agosto 2001, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del regolamento (CE) n. 1549/2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1594/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2001
che rettifica il regolamento (CE) n. 1581/2001 che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Da una verifica è emerso un errore negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1581/2001 della Commissione ⁽⁵⁾. È quindi necessario rettificarlo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1581/2001 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Esso è applicabile a decorrere dal 2 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 209 del 2.8.2001, pag. 18.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	234,64	77,78	112,98	0,00	175,98
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	234,64	77,78	112,98	0,00	175,98
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	234,64	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	316,79	265,83	222,73	260,89	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	188,46	226,62	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	34,27	34,27	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1595/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2001
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1309/2001 della Commis-

sione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1523/2001 ⁽⁵⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 30.6.2001, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 23.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	22,83	4,89
1701 11 90 ⁽¹⁾	22,83	10,12
1701 12 10 ⁽¹⁾	22,83	4,70
1701 12 90 ⁽¹⁾	22,83	9,69
1701 91 00 ⁽²⁾	31,81	9,33
1701 99 10 ⁽²⁾	31,81	4,81
1701 99 90 ⁽²⁾	31,81	4,81
1702 90 99 ⁽³⁾	0,32	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 1596/2001 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2001
che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello
zucchero esportati come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione allo stato tal quale per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1568/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità richiamati nel regolamento (CE) n. 1568/2001, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza induce a modifi-

care le restituzioni all'esportazione attualmente vigenti, come indicato nell'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione da accordare all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1260/2001 esportati come tali, e fissata all'allegato del regolamento (CE) n. 1568/2001, è modificata conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
1702 40 10 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	40,37 ⁽²⁾
1702 60 10 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	40,37 ⁽²⁾
1702 60 80 9100	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	76,70 ⁽⁴⁾
1702 60 95 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4037 ⁽¹⁾
1702 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	40,37 ⁽²⁾
1702 90 60 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4037 ⁽¹⁾
1702 90 71 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4037 ⁽¹⁾
1702 90 99 9900	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4037 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
2106 90 30 9000	A00	EUR/100 kg di sostanza secca	40,37 ⁽²⁾
2106 90 59 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,4037 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CE) n. 2135/95]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽²⁾ Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2135/95.

⁽³⁾ L'importo di base non si applica al prodotto definito al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3513/92 (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 12).

⁽⁴⁾ Applicabile esclusivamente ai prodotti di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2135/95.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 1597/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2001****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, lettera a), e l'articolo 27, paragrafo 15,
considerando quanto segue:

- (1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° agosto 2001, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1561/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1561/2001 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i

tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1561/2001 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 3.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 agosto 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Prodotto	Tassi delle restituzioni in EUR/100 kg		
	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni ed esportazioni a partire dal 1° ottobre 2001	In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni ed esportazioni fino al 30 settembre 2001	Altri
Zucchero bianco:	38,37	40,37	40,37

REGOLAMENTO (CE) N. 1598/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 luglio al 2 agosto 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 1599/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 27 luglio al 2 agosto 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 30,89 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 1600/2001 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2001****che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 31 luglio al 2 agosto 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2001

che autorizza il Regno Unito a concedere aiuti a nove unità di produzione dell'industria carboniera nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000 e a modificare il piano di ristrutturazione dell'industria carboniera

[notificata con il numero C(2001) 1089]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/597/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 8 e 9,

considerando quanto segue:

I

- (1) Con lettera del 12 gennaio 2001, il Regno Unito ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti che prevedeva di accordare a un'unità di produzione carboniera nell'anno 2000, e più specificamente nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000. Su richiesta della Commissione, il Regno Unito, in data 19 febbraio 2001, ha trasmesso informazioni complementari.
- (2) Con lettera del 19 febbraio 2001, il Regno Unito ha notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti che prevedeva di accordare a otto unità di produzione carboniera nell'anno 2000, e più specificamente nel periodo compreso tra il 17 aprile e il 31 dicembre 2000.
- (3) Nella sua notifica del 19 febbraio 2001, il Regno Unito ha inoltre comunicato alla Commissione, in ottemperanza all'articolo 8, paragrafo 4, della decisione n. 3632/

93/CECA, una modifica al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione per il periodo compreso tra il 17 aprile 2000 e il 23 luglio 2002 (di seguito il «piano di ristrutturazione»). Il piano di ristrutturazione è stato approvato dalla Commissione con decisione 2001/114/CECA ⁽²⁾.

- (4) Ai sensi della decisione n. 3632/93/CECA, non appena abbia dato parere favorevole in merito alla conformità delle modifiche proposte con gli obiettivi generali e specifici della decisione, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione sugli aiuti di 10,402 milioni di GBP destinati a coprire le perdite di esercizio di nove unità di produzione nel periodo 17 aprile — 31 dicembre 2000.
- (5) L'intervento finanziario previsto rientra nel campo di applicazione dell'articolo 1 della decisione n. 3632/93/CECA e la Commissione deve pertanto pronunciarsi in proposito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, della stessa decisione. La Commissione subordina l'autorizzazione delle misure in questione al rispetto degli obiettivi e dei criteri generali di cui all'articolo 2 e dei criteri specifici di cui all'articolo 3 della citata decisione e alla compatibilità di tali misure con il buon funzionamento del mercato comune. Inoltre, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6, della decisione, nella sua valutazione la Commissione verifica se le misure in questione siano conformi al piano di ristrutturazione dell'industria carboniera quale modificato dal Regno Unito.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1993, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 43 del 14.2.2001, pag. 27.

II

- (6) Il piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione con decisione 2001/114/CECA prevede la concessione di aiuti al funzionamento all'industria carboniera nel periodo 17 aprile 2000 — 23 luglio 2002. Il piano prevede che l'importo totale dell'aiuto per l'intero periodo non possa essere superiore a 110 milioni di GBP (cfr. punto 6 della decisione). All'epoca il Regno Unito riteneva che tale importo sarebbe stato sufficiente per garantire temporaneamente il funzionamento di unità di produzione che a lungo termine avrebbero dovuto recuperare la propria efficienza economico-finanziaria per essere, dopo il 2002, competitive con il carbone importato.
- (7) Alla luce degli aiuti da erogarsi per l'anno 2000, tuttavia, le autorità del Regno Unito ritengono che la stima di 110 milioni di GBP si riveli già ora insufficiente per coprire le richieste di aiuti che potrebbero essere presentate nel periodo interessato dal piano di ristrutturazione (17 aprile 2000 — 23 luglio 2002). Con decisioni 2001/217/CECA ⁽¹⁾ e 2001/340/CECA ⁽²⁾, la Commissione ha già autorizzato la concessione di aiuti di Stato di importo pari a 76 540 000 di GBP. Inoltre, sulla base delle notifiche del 12 gennaio e 19 febbraio 2001, oggetto della presente decisione, dovrebbero essere erogati ulteriori 10 402 000 GBP per soddisfare tutte le richieste di aiuti per l'anno 2000 considerate ammissibili dalle autorità del Regno Unito.
- (8) Pertanto, l'importo che il Regno Unito dovrebbe erogare all'industria carboniera ammonta a 86 942 000 GBP per il solo anno 2000. Si tratta di un importo largamente superiore a quello stimato dal Regno Unito all'atto della stesura del piano di ristrutturazione e dovuto al fatto che un gran numero di imprese ha presentato domanda di aiuti e che gli aiuti concessi a talune unità di produzione sono stati superiori al previsto.
- (9) Secondo le autorità del Regno Unito, al momento della stesura del piano di ristrutturazione non era ancora possibile stimare l'importo esatto degli aiuti necessari. I dati in possesso delle autorità del Regno Unito a quell'epoca, quanto al numero e alle dimensioni delle unità di produzione e all'entità delle loro perdite di esercizio suscettibili di rientrare nei criteri fissati dal piano di ristrutturazione per la concessione di aiuti, permettevano di effettuare solo una stima approssimativa degli aiuti che il Regno Unito avrebbe dovuto concedere nel periodo compreso tra il 17 aprile 2000 e il 23 luglio 2002.
- (10) Nella documentazione inviata alle autorità del Regno Unito unitamente alla richiesta di aiuti per l'anno 2000, i produttori di carbone hanno comunicato informazioni precise quanto ai costi di produzione e ai proventi della produzione del carbone. Le informazioni in questione

includono i dati relativi all'anno 2000 ma prendono in considerazione anche gli anni successivi. Pertanto le autorità del Regno Unito dispongono ora di stime precise quanto alle società che, presumibilmente, inoltrano nuove richieste di aiuti per il 2001 e il 2002. Sulla base di questi dati il Regno Unito ritiene che gli aiuti che potrebbero essere erogati nel periodo 17 aprile 2000 — 23 luglio 2002 non dovrebbero essere superiori a 170 milioni di GBP, contro i 110 originariamente previsti dal piano di ristrutturazione.

- (11) La Commissione ritiene che l'aumento (da 110 a 170 milioni di GBP) dell'importo massimo degli aiuti erogabili nel periodo interessato dal piano di ristrutturazione non rimetta in questione le disposizioni della decisione 2001/114/CECA. Tale cambiamento non modifica i fattori fondamentali che hanno portato all'adozione della decisione in parola e, più in particolare, gli obiettivi del piano di ristrutturazione, ovvero portare l'industria carboniera ad essere del tutto competitiva con il carbone importato — in altri termini competitiva senza aiuti di Stato — prima del 23 luglio 2002, data di scadenza del regime di aiuti di Stato di cui alla decisione n. 3632/93/CECA. Inoltre, l'aumento dell'importo massimo degli aiuti erogabili nel periodo 17 aprile 2000 — 23 luglio 2002 deve essere esaminato alla luce dell'obiettivo sopramenzionato. Di conseguenza, la Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione modificato sia conforme agli obiettivi e ai criteri di cui alla decisione n. 3632/93/CECA.

III

- (12) Gli aiuti per 10 402 000 GBP che il Regno Unito intende concedere all'industria carboniera ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA sono destinati a coprire il divario fra il costo di produzione e il prezzo di vendita del carbone risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni prevalenti sul mercato mondiale per carbone di qualità equivalente proveniente da paesi terzi.
- (13) Gli aiuti in questione sono destinati alle seguenti nove unità di produzione:
- a) 870 000 GBP per l'unità di produzione Betws Colliery della società Betws Anthracite Ltd;
 - b) 661 000 GBP per l'unità di produzione Central Surface Mines della società H.J. Banks & Company Ltd;
 - c) 703 000 GBP per l'unità di produzione North-East Surface Mines della società H.J. Banks & Company Ltd;
 - d) 2 978 000 GBP per l'unità di produzione East Pit Extension della società Celtic Energy Ltd;
 - e) 113 000 GBP l'unità di produzione Blaentillery No 2 della società Flynou Duon Mines Ltd;

⁽¹⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 122 del 3.5.2001, pag. 23.

- f) 79 000 GBP per l'unità di produzione Hay Royds Colliery della società J. Flack & Sons Ltd;
- g) 88 000 GBP l'unità di produzione Eckington Colliery della società Moorside Mining Company Ltd;
- h) 3 589 000 GBP per l'unità di produzione Tower Colliery della società Tower Colliery Ltd;
- i) 1 321 000 GBP per l'unità di produzione Elwyn Complex della società South Wales Anthracite Ltd/Ward Brothers Ltd.
- (14) Gli aiuti in questione hanno l'obiettivo di consentire alle unità di produzione beneficiarie di migliorare la propria efficienza economico-finanziaria, riducendo i costi di produzione. Conformemente ai piani di ristrutturazione adottati dal Regno Unito, i provvedimenti finalizzati a ridurre i costi di produzione devono essere valutati su un periodo di riferimento di tre anni consecutivi. Questo metodo dovrebbe garantire che lo sviluppo dei costi di produzione non sia valutato in riferimento a un periodo di attività non rappresentativo delle condizioni di esercizio delle unità di produzione interessate. Per evitare ogni discriminazione tra i produttori di carbone, le unità di produzione possono fissare esse stesse un qualsiasi periodo di riferimento purché compreso tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2000.
- (15) Sulla base del piano di ristrutturazione, le unità di produzione hanno la possibilità di migliorare la propria efficienza economico-finanziaria se i loro costi di produzione stimati per il 2002 non superano la soglia di 1,15 GBP per GJ⁽¹⁾. Questo livello di costi dovrebbe consentire alle società interessate di continuare l'attività oltre il 2002 senza alcun bisogno di aiuti finanziari.
- (16) Dai dati trasmessi dalle autorità del Regno Unito si evince che l'evoluzione dei costi di produzione, a prezzi costanti 1999, tra il periodo di riferimento determinato conformemente al considerando 14 e l'anno 2002 è quella di seguito specificata: Betws Colliery[...] (*); Central Surface Mines [...]; North-East Surface Mines [...]; East Pit Extension [...]; Hay Royds Colliery [...]; Eckington Colliery [...]; Tower Colliery [...]; Elwyn Complex [...]. Inoltre, nel 2002 i costi di produzione — a prezzi costanti 1999 — dovrebbero attestarsi a un livello pari o inferiore alla soglia di 1,15 GBP per GJ di cui al considerando 15.
- (17) Inoltre, sulla base delle stime relative al periodo fino al 2004 compreso, le unità di produzione in questione dovrebbero migliorare ulteriormente la propria efficienza economico-finanziaria grazie a nuove riduzioni dei costi di produzione. A questo proposito la Commissione rileva che entro il 2004 i costi di diverse unità di produzione dovrebbero attestarsi a un livello inferiore a 1 GBP/GJ.
- (18) I costi di produzione nell'Unità di Blaentillery No 2 nel 2002 dovrebbero essere pari a [...] GBP/GJ, ovvero superiori del [...] % a quelli calcolati per il periodo di riferimento. Talune difficoltà finanziarie non hanno consentito all'unità di produzione in questione di effettuare gli investimenti necessari per sostituire tempestivamente alcune delle sue capacità di produzione. Il calo della produzione che ne è risultato si è tradotto in un aumento dei costi di produzione per unità di carbone estratta. Sulla base del loro stadio attuale di sviluppo le nuove capacità dovrebbero contribuire alla produzione nel corso del 2002. Gli anni successivi dovrebbero registrare di conseguenza una marcata riduzione dei costi di produzione. Secondo le autorità del Regno Unito, i costi dovrebbero diminuire del [...] % tra il 2002 e il 2004 e di circa il [...] % tra il periodo di riferimento e il 2004. I costi di produzione dovrebbero quindi scendere sotto la soglia di 1,15 GBP/GJ citata al considerando 15 a partire dal 2003, per attestarsi a un livello di [...] GBP/GJ.
- (19) Su richiesta delle autorità del Regno Unito è stata commissionata una relazione tecnica a un esperto indipendente per verificare se le misure previste dal piano di modernizzazione, razionalizzazione e ristrutturazione per le diverse unità di produzione possa consentire loro di migliorare la propria efficienza economico-finanziaria e, più specificamente, di conseguire gli obiettivi indicati al considerando 15. Nella sua relazione l'esperto ha tenuto conto del contesto tecnico-geologico in cui operano le unità di produzione in questione e della qualità del carbone in esse prodotto ed è giunto alla conclusione che le misure previste sono sufficientemente coerenti e realistiche per consentire alle unità di produzione di cui ai considerando 16-18 di centrare le stime relative ai costi di produzione.
- (20) Per queste ragioni il Regno Unito ritiene che le misure di modernizzazione, razionalizzazione e ristrutturazione delle diverse unità di produzione permetteranno di migliorarne l'efficienza economico-finanziaria e ritiene che le unità in questione dovrebbero essere in grado di proseguire l'attività oltre il 2002 senza bisogno di ulteriori sussidi pubblici.
- (21) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti che il Regno Unito si propone di erogare alle unità di produzione in questione hanno l'obiettivo di migliorarne l'efficienza economico-finanziaria, riducendone i costi di produzione.
- (22) La Commissione ritiene significative le riduzioni dei costi di produzione di cui ai considerando 16-18. Per verificare la portata di tali riduzioni, la Commissione ha preso in considerazione la differenza tra il costo medio di produzione calcolato per il periodo di riferimento (cfr. il considerando 14) e il costo fissato come obiettivo per il 2002, ovvero 1,15 GBP per GJ. Se le riduzioni dei costi di produzione calcolate per le unità di produzione Central Surface Mines e North-East Surface Mines (rispettivamente [...] % e [...] %) sono inferiori a quelle, pur notevoli, registrate da altre unità di produzione, il livello assoluto dei costi registrato da Central Surface Mines e North-East Surface Mines nel periodo di riferimento si era già attestato a un livello prossimo alla soglia di competitività con il carbone importato.

IV

⁽¹⁾ 1 tce = 29,302 gigajoules (GJ).

(*) Informazioni riservate.

- (23) Gli aiuti in questione dovrebbero contribuire a migliorare l'efficienza economico-finanziaria delle unità di produzione in questione e permettere loro di continuare l'attività oltre il 2002 senza bisogno di ulteriori sussidi pubblici. Conformemente al piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione nella decisione 2001/114/CECA, i costi di produzione delle unità Betws Colliery, Central Surface Mines, North-East Surface Mines, East Pit Extension, Hay Royds Colliery, Eckington Colliery, Tower Colliery e Elwyn Complex nel 2002 non dovrebbero superare la soglia di 1,15 GBP/GJ. L'unità di Blaentillery n. 2 supererà tale soglia nel 2000 ma non in misura tale da compromettere la propria efficienza economico-finanziaria. Di fatto, le temporanee difficoltà operative che hanno determinato un aumento dei costi di produzione nell'unità di Blaentillery n. 2 dovrebbero essere risolte nel 2002 e i costi di produzione dovrebbero scendere sotto la soglia di 1,15 GBP/GJ a partire dal 2003.
- (24) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA, l'aiuto notificato per tonnellata non deve eccedere, per ciascuna unità di produzione, il divario tra i costi di produzione e le entrate prevedibili, calcolate sulla base delle informazioni relative al periodo coperto dall'aiuto (17 aprile — 31 dicembre 2000).
- (25) Le misure di modernizzazione, razionalizzazione e ristrutturazione attuate da ciascuna unità di produzione, e in particolare il carattere provvisorio degli interventi finanziari necessari per realizzare tali misure, permetteranno di conseguire l'obiettivo della riduzione progressiva degli aiuti, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA.
- (26) La Commissione prende atto che per ciascuna unità di produzione un revisore dei conti ha certificato che i dati notificati dal Regno Unito presentano un quadro fedele dei conti delle società. I revisori hanno inoltre dichiarato che le previsioni sono state realizzate utilizzando le norme contabili in vigore anteriormente al periodo coperto dall'aiuto.
- (27) Sulla base delle considerazioni sopraesposte e delle informazioni comunicate dal Regno Unito, gli aiuti proposti per le unità di produzione di cui al considerando 13 e relativi al periodo 17 aprile — 31 dicembre 2000 sono compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 2 e 3.
- v
- (28) Il Regno Unito provvederà inoltre affinché gli aiuti non provochino distorsioni di concorrenza né discriminazioni tra produttori di carbone nonché tra venditori e consumatori di carbone nella Comunità.
- (29) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione n. 3632/93/CECA e alle pertinenti disposizioni della decisione 2001/114/CECA, il Regno Unito deve adottare tutte le misure per garantire che gli aiuti erogati a ciascuna unità di produzione non determinino prezzi per il carbone comunitario inferiori a quelli

praticati per il carbone di analoga qualità proveniente da paesi terzi.

- (30) Inoltre, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione n. 3632/93/CECA, gli aiuti devono essere iscritti nei bilanci pubblici a livello nazionale, regionale e locale o rispettare meccanismi rigorosamente equivalenti.
- (31) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino, e all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti autorizzati rispondano esclusivamente ai fini enunciati all'articolo 3 della stessa decisione. Entro e non oltre il 30 settembre 2001, il Regno Unito deve notificare gli aiuti effettivamente versati nel corso del 2000 e comunicare gli eventuali conguagli degli importi notificati in origine. Unitamente a tale notifica annua, devono essere trasmesse tutte le informazioni necessarie a verificare che siano stati rispettati i criteri di cui all'articolo 3 della decisione in parola.
- (32) Il Regno Unito è tenuto a giustificare ogni scostamento rispetto al piano di ristrutturazione quale modificato dallo stesso Regno Unito e alle stime economico-finanziarie notificate alla Commissione in data 12 gennaio e 19 febbraio 2001 cui fanno riferimento i considerando 1 e 2. Se, in particolare, non possono essere soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito deve proporre alla Commissione le misure correttive necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le modifiche proposte dal Regno Unito al piano di ammodernamento, razionalizzazione e ristrutturazione quale approvato dalla Commissione con decisione 2001/114/CECA sono conformi agli obiettivi e ai criteri di cui alla decisione n. 3632/93/CECA.

Articolo 2

Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, il Regno Unito è autorizzato a concedere aiuti al funzionamento per un importo di 10,402 milioni di GBP alle unità di produzione Betws Colliery, Central Surface Mines, North-East Surface Mines, East Pit Extension, Hay Royds Colliery, Eckington Colliery, Tower Colliery, Elwyn Complex e Blaentillery No 2 per il periodo 17 aprile — 31 dicembre 2000.

Articolo 3

Il Regno Unito garantisce che gli aiuti approvati vengano utilizzati soltanto per gli scopi indicati nelle notifiche del 12 gennaio e 19 febbraio 2001 e che gli saranno restituite le somme per spese non effettuate, sopravvalutate o utilizzate in modo non corretto in relazione agli interventi oggetto della presente decisione.

Articolo 4

Fatti salvi gli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, della decisione n. 3632/93/CECA, entro e non oltre il 30 settembre 2001 il Regno Unito comunica alla Commissione gli importi degli aiuti effettivamente versati nel corso dell'esercizio finanziario 2000.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2001.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2001

che modifica la decisione 94/984/CE relativa alle norme di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi e abroga le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE

[notificata con il numero C(2001) 1841]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/598/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di produzione e di immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 14 bis, paragrafo B, punto 1, lettera c),

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile ⁽²⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE ⁽³⁾, in particolare gli articoli 11 e 12,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 94/984/CE della Commissione ⁽⁴⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/352/CE ⁽⁵⁾, stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da paesi terzi. Sono previsti due diversi certificati, il modello A e il modello B, il cui uso rispettivo dipende dalla situazione del paese interessato per quanto riguarda la malattia di Newcastle.
- (2) In base a un'ispezione effettuata dai servizi della Commissione in Thailandia nel dicembre 1999 per riesaminare la situazione del paese in riferimento alla malattia di Newcastle, nonché alle informazioni supplementari fornite da tale paese, la situazione della Thailandia per quanto riguarda la malattia di Newcastle risulta migliorata. La Thailandia soddisfa ora i requisiti previsti dal certificato redatto secondo il modello A, che figura nella decisione 94/984/CE.
- (3) L'esito di un'ispezione effettuata in Tunisia nell'ottobre 2000 e le garanzie fornite da tale paese indicano che la Tunisia soddisfa ora i requisiti previsti dal certificato redatto secondo il modello A, che figura nella decisione 94/984/CE, e può pertanto essere inserito nell'elenco contenuto nella presente decisione.

(4) Nell'ottobre 2000 i servizi della Commissione hanno effettuato una missione in Brasile al fine di valutare la situazione zoonosanitaria per quattro nuove regioni. I risultati di tale ispezione indicano che è possibile proseguire la regionalizzazione del Brasile.

(5) La Repubblica ceca, Israele e la Svizzera non sono indenni dalla malattia di Newcastle. Tuttavia, le misure applicate da tali paesi per combattere la malattia sono almeno equivalenti a quelle stabilite dalla direttiva 92/66/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Svezia e della Finlandia. Ai fini della certificazione valgono le misure di lotta applicate da tali paesi. Le decisioni 96/181/CE ⁽⁷⁾, 96/387/CE ⁽⁸⁾ e 97/593/CE ⁽⁹⁾, relative alle norme di polizia sanitaria per l'importazione di carni fresche di pollame provenienti da tali paesi, possono essere conseguentemente abrogate.

(6) La Croazia è stata autorizzata ad esportare carni fresche unicamente da determinate zone del suo territorio. Ispezioni effettuate nel settembre/ottobre 1997 e nell'ottobre 2000 hanno dimostrato che non vi è più necessità di ricorrere alla regionalizzazione.

(7) Alcune missioni effettuate nel 1997 in Madagascar dai servizi della Commissione hanno messo in luce gravi carenze a livello della struttura dei servizi veterinari e delle relative funzioni di controllo e di certificazione. La decisione 97/517/CE della Commissione ⁽¹⁰⁾ ha pertanto sospeso le importazioni nella Comunità di taluni prodotti di origine animale provenienti dal Madagascar. Appare ora opportuno depennare il Madagascar dell'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare carni fresche di pollame nella Comunità, fintantoché adeguate garanzie non consentano di revocare la sospensione.

(8) Per la definizione delle condizioni d'importazione delle carni fresche di pollame da paesi terzi occorre tener conto della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento ⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ Quale modificata e aggiornata dalla direttiva 92/116/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 300 del 23.11.1999, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 124 del 25.5.2000, pag. 64.

⁽⁶⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 55 del 6.3.1996, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU L 155 del 28.6.1996, pag. 54.

⁽⁹⁾ GU L 239 del 30.8.1997, pag. 51.

⁽¹⁰⁾ GU L 214 del 6.8.1997, pag. 54.

⁽¹¹⁾ GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21.

- (9) Per motivi di trasparenza e per agevolare la certificazione, occorre inserire nel certificato di polizia sanitaria i requisiti della decisione 96/712/CE della Commissione, che stabilisce i modelli dell'attestazione di sanità pubblica e dei bolli sanitari per l'importazione di carni fresche di pollame da paesi terzi ⁽¹⁾. La decisione 96/712/CE può quindi essere abrogata.
- (10) La decisione 95/411/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, che stabilisce in materia di salmonelle le norme relative ai test microbiologici per campionatura da eseguire su carni fresche di volatili da cortile destinate alla Finlandia e alla Svezia ⁽²⁾, modificata dalla decisione 98/227/CE ⁽³⁾, deve essere presa in considerazione per le esportazioni di carni fresche di pollame in tali paesi.
- (11) A seguito dell'armonizzazione dei criteri applicabili alla vaccinazione, introdotta dalla decisione 93/152/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, gli Stati membri riconosciuti indenni dalla malattia di Newcastle non necessitano di garanzie per le importazioni di carni di pollame per quanto riguarda la vaccinazione contro tale malattia. Inoltre la qualifica riguardante la malattia di Newcastle è cambiata per l'Irlanda e per la regione dell'Irlanda del nord nel Regno Unito. È quindi necessario modificare di conseguenza i certificati della decisione 94/984/CE.
- (12) Per tener conto dei cambiamenti sopraindicati e per ragioni di chiarezza, gli allegati I e II della decisione 94/984/CE vanno sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.
- (13) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 della decisione 94/984/CE diventa paragrafo 1 e il testo seguente è aggiunto come paragrafo 2:

«2. Le carni fresche di pollame destinate alla spedizione verso la Comunità e conformi ai requisiti della presente decisione devono recare un bollo sanitario in conformità dei criteri indicati nell'allegato III.»

Articolo 2

1. Gli allegati I e II della decisione 94/984/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

2. L'allegato III della presente decisione è aggiunto come allegato III alla decisione 94/984/CE.

Articolo 3

Le decisioni 96/181/CE, 96/387/CE, 96/712/CE e 97/593/CE sono abrogate.

Articolo 4

La presente decisione si applica alle carni fresche di volatili certificate dal 1° settembre 2001.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 326 del 17.12.1996, pag. 67.

⁽²⁾ GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 87 del 21.3.1998, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 59 dell'11.3.1993, pag. 35.

ALLEGATO I

PAESI TERZI O PARTI DI PAESI TERZI AUTORIZZATI A FAR USO DEI CERTIFICATI RIPRODOTTI NELL'ALLEGATO II PER L'IMPORTAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DI CARNI FRESCHE DI POLLAME

Nota: Le lettere A e B si riferiscono ai modelli stabiliti nell'allegato II, sezione 2.

Codice ISO	Paese	Parti del territorio	Modello di certificato da utilizzare (A o B)
AR	Argentina		A
AU	Australia		A
BG	Bulgaria		A
BR-1	Brasile	Distrito Federal e gli Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	A
CA	Canada		A
CH	Svizzera		A
CL	Cile		A
CN-1	Cina	Il comune di Shanghai esclusa la contea di Chongming e i distretti di Weifang, Linyi e Qingdao nella provincia di Shangdong	B
CY	Cipro		A
CZ	Repubblica ceca		A
HR	Croazia		A
HU	Ungheria		A
IL	Israele		A
LI	Lituania		A
NZ	Nuova Zelanda		A
PL	Polonia		A
RO	Romania		A
SI	Slovenia		A
SK	Repubblica slovacca		A
TH	Tailandia		A
TN	Tunisia		A
US	Stati Uniti d'America		A

ALLEGATO II

CERTIFICATO SANITARIO E DI POLIZIA SANITARIA PER CARNI FRESCHE DI POLLAME DESTINATE AL CONSUMO UMANO ⁽¹⁾

PARTE I

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita sino al posto d'ispezione frontaliero.

1. Speditore (nome e indirizzo completi):	2. Certificato sanitario N.: Originale:
3. Paese d'origine: 3.1. Regione ⁽²⁾ :	4. Destinatario (nome e indirizzo completi):
5. Autorità competente (locale): 5.1. Ministero: 5.2. Servizio:	6. Autorità competente (locale):
7. Indirizzo dello/degli stabilimento/i: 7.1. Macello: 7.2. Laboratorio di sezionamento ⁽³⁾ : 7.3. Deposito frigorifero ⁽³⁾ :	8. Luogo di carico:
9.1. Mezzo di trasporto ⁽⁴⁾ : 9.2. Numero del sigillo ⁽⁵⁾ :	10.1. Stato membro di destinazione: 10.2. Luogo di destinazione finale:
11. Numero di riconoscimento degli stabilimenti: 11.1. Macello: 11.2. Laboratorio di sezionamento ⁽³⁾ : 11.3. Deposito frigorifero ⁽³⁾ :	12.1. Specie di pollame: 12.2. Natura dei pezzi:
13.1. Tipo di imballaggio: 13.2. Identificazione della spedizione:	14. Quantità: 14.1. Peso netto (kg): 14.2. Numero dei colli:

Nota: Va fornito un certificato distinto per ciascuna partita di carni fresche di pollame.

⁽¹⁾ Carni fresche di pollame: tutte le parti di pollo, tacchino, faraona, anatra e oca, tenuti e allevati in cattività, adatti al consumo umano, che non hanno subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento col freddo; le carni condizionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere scortate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.

⁽²⁾ Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

⁽³⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽⁴⁾ Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero d'immatricolazione o il nome depositato.

⁽⁵⁾ Facoltativo.

Parte 2

MODELLO A

15. **Attestato sanitario:**I. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che:

1.⁽¹⁾, la regione⁽²⁾,
è indenne:
 - a) dall'influenza aviaria, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE;
 - b) dalla malattia di Newcastle, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE⁽³⁾;
2. Le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili:
 - a) rimasti nel territorio
.....⁽¹⁾, regione di⁽²⁾,
sin dalla nascita o importati come pulcini di un giorno;
 - b) provenienti da aziende:
 - che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,
 - intorno alle quali, in un raggio di 10 chilometri comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
 - c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;
 - d) che durante il trasporto al macello non siano venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle.
3. Le carni sopra descritte:
 - a) provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, di influenza aviaria o malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
 - b) non sono venute a contatto, in alcuna delle fasi della macellazione, del sezionamento, del magazzinaggio o del trasporto, con ratiti o carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE.

II. *Certificato di polizia sanitaria*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 71/118/CEE, che:

1. le carni sopra descritte soddisfano i requisiti di cui al capitolo II e le eventuali condizioni supplementari contemplate dalla direttiva 71/118/CEE e sono risultate idonee al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem eseguite in applicazione della presente direttiva;
2. le carni sopra descritte sono/non sono⁽⁴⁾ state sottoposte a un procedimento di refrigerazione per immersione;
3. le carni sopra descritte sono state contrassegnate conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 94/984/CE;
4. le carni sopra descritte soddisfano i requisiti della decisione 95/411/CE del Consiglio⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Nome del paese d'origine.

⁽²⁾ Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

⁽³⁾ Il punto 1, lettera b), non si applica alla Repubblica ceca, a Israele e alla Svizzera.

⁽⁴⁾ Cancellare la voce non pertinente.


⁽⁵⁾ Cancellare se la spedizione non è destinata all'esportazione in Svezia o in Finlandia.

III. *Attestazione relativa alla protezione degli animali*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica:

1. di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE;
2. che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a , il



.....
(Firma del veterinario ufficiale) (6)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) (6)

(6) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

MODELLO B

15. **Attestato sanitario:**I. *Certificato sanitario*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, che:

1.⁽¹⁾, la regione⁽²⁾,
è indenne:

dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle, conformemente alla definizione del codice zoosanitario dell'UIE.

2. Le carni sopra descritte sono state ottenute da volatili:

- a) rimasti nel territorio⁽¹⁾, nella regione di⁽²⁾,
dalla nascita o importati come pulcini di un giorno;
- b) provenienti da aziende:
— che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,
— intorno alle quali, in un raggio di 10 chilometri comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
- c) non macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;
- d) che durante il trasporto al macello non siano venuti a contatto con volatili infetti dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle.

3. I volatili del branco destinato alla macellazione commerciale dai quali sono state ottenute le carni,

- a) non sono stati vaccinati con vaccini preparati utilizzando un «ceppo madre» (Master Seed) del virus della malattia di Newcastle con patogenicità maggiore di quella dei ceppi lentogeni del medesimo virus;
- b) al momento della macellazione sono stati sottoposti, sulla base di un campionamento casuale di tamponi cloacali di almeno 60 capi di ciascun branco interessato, ad una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle effettuata in un laboratorio ufficiale, nel corso della quale non è stato riscontrato alcun paramixovirus di ceppo aviario con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
- c) durante il periodo di 30 giorni precedenti la macellazione non sono venuti in contatto con volatili che non soddisfano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

4. Le carni sopra descritte:

- a) provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, di influenza aviaria o malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o malattia di Newcastle per almeno 30 giorni;
- b) non sono venute a contatto, in alcuna delle fasi della macellazione, del sezionamento, del magazzinaggio o del trasporto, con ratiti o carni non rispondenti ai requisiti della direttiva 91/494/CEE.

II. *Certificato di polizia sanitaria*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica, conformemente alle disposizioni della direttiva 71/118/CEE, che:

1. le carni sopra descritte soddisfano i requisiti di cui al capitolo II e le eventuali condizioni supplementari contemplate dalla direttiva 71/118/CEE e sono risultate idonee al consumo umano a seguito di ispezioni ante mortem e post mortem eseguite in applicazione della presente direttiva;
2. le carni sopra descritte sono/non sono⁽³⁾ state sottoposte a un procedimento di refrigerazione per immersione;
3. le carni sopra descritte sono state contrassegnate conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 94/984/CE;
4. le carni sopra descritte soddisfano i requisiti della decisione 95/411/CE⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Nome del paese d'origine.

⁽²⁾ Da completare solo se la licenza di esportazione verso la Comunità è limitata a talune regioni del paese terzo considerato.

⁽³⁾ Cancellare la voce non pertinente.


⁽⁴⁾ Cancellare se la spedizione non è destinata all'esportazione in Svezia o in Finlandia.

III. *Attestazione relativa alla protezione degli animali*

Il sottoscritto veterinario ufficiale certifica:

1. di aver preso conoscenza della direttiva 93/119/CE;
2. che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, gli animali da cui queste carni provengono sono stati trattati, nei macelli, conformemente alle pertinenti disposizioni della direttiva 93/119/CE.

Fatto a, il



.....
(firma del veterinario ufficiale) (²)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo) (²)

(²) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

ALLEGATO III

BOLLO SANITARIO PER CARNI FRESCHE DI POLLAME

Il bollo sanitario di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 94/984/CE reca le seguenti indicazioni:

- a) per le carni confezionate in imballaggi individuali o per imballaggi di piccole dimensioni:
- nella parte superiore, il codice di riferimento ISO del paese d'origine,
 - al centro, il numero di riconoscimento veterinario del macello o, se del caso, del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento,
- i caratteri a stampa devono avere un'altezza di 0,2 cm sia per le lettere che per le cifre;
- b) per gli imballaggi di grandi dimensioni, un bollo di forma ovale, delle dimensioni di 6,5 cm di larghezza e di 4,5 cm di altezza, recante il nome del paese, il relativo codice ISO e il numero di riconoscimento veterinario del macello o, se del caso, del laboratorio di sezionamento o del centro di riconfezionamento; i caratteri a stampa devono avere un'altezza di almeno 0,8 cm per le lettere e di almeno 1 cm per le cifre; il bollo sanitario può inoltre comprendere un'indicazione atta ad identificare il veterinario ufficiale che ha effettuato l'ispezione sanitaria delle carni.

Il materiale utilizzato per la stampigliatura deve rispondere a tutti i requisiti d'igiene e le indicazioni ivi riportate devono essere perfettamente leggibili.

Le disposizioni dei punti 65, 67 e 68 del capitolo XII dell'allegato I della direttiva 71/118/CEE si applicano, *mutatis mutandis*, per le procedure di bollatura sanitaria e per l'utilizzo di imballaggi di grandi dimensioni.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 13 luglio 2001****sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno dei Paesi Bassi concernenti le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso del creosoto***[notificata con il numero C(2001) 1911]***(Il testo olandese è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/599/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I. FATTI**1. Legislazione comunitaria**

- (1) La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 99/77/CE della Commissione ⁽²⁾, prevede il divieto e la restrizione dell'uso di alcune sostanze e preparati pericolosi. La direttiva 76/769/CEE è periodicamente modificata per includere nell'allegato nuove sostanze pericolose per le persone e l'ambiente.
- (2) La direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che modifica la direttiva 76/769/CEE, armonizza tra l'altro l'uso e l'immissione sul mercato del creosoto e di distillati simili (catrame di carbone) e dei preparati che li contengono, limitando la concentrazione di un componente specifico, il benzo[a]pirene (qui di seguito B[a]P) e dei fenoli estraibili in acqua per il trattamento del legno (considerando 32 nell'allegato alla direttiva 94/60/CE). Il limite per il B[a]P è fissato ad un massimo di 50 ppm (= 0,005 %) in massa e il limite per i fenoli estraibili in acqua ad un massimo del 3 % (= 30 g/kg) in massa. Il legno trattato con creosoto o con preparati contenenti creosoto che non rispetta questi limiti non può essere immesso sul mercato.
- (3) In via di deroga, la direttiva 94/60/CE consente però l'uso del creosoto e dei preparati contenenti creosoto fino a un massimo di 500 ppm (= 0,05 %) di B[a]P in massa e dei fenoli estraibili in acqua fino a un massimo di 30 g/kg per il trattamento del legno negli impianti industriali. Questi prodotti non possono essere venduti al pubblico e i contenitori devono recare un'etichetta su cui deve figurare la dicitura «unicamente per uso in impianti industriali». Il legno trattato in questa maniera e immesso sul mercato per la prima volta può essere usato soltanto per applicazioni industriali e professionali, ad eccezione di alcuni casi dove il suo uso è escluso, ad esempio all'interno di edifici, a contatto con prodotti destinati al consumo umano o animale, nei campi da gioco e in altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta o qualora esista il rischio che venga a contatto con la pelle. Il legno trattato da molto tempo e immesso sul mercato una seconda volta può essere usato a prescindere dal tipo di creosoto applicato, tranne nei casi sopra menzionati.

2. Esistenti disposizioni nazionali nei Paesi Bassi

- (4) I Paesi Bassi hanno già ottenuto una deroga dalla Commissione per l'applicazione di legislazione nazionale esistente prima dell'adozione della direttiva comunitaria. La relativa richiesta, presentata ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4 (ex articolo 100, lettera A, paragrafo 4), è stata approvata con decisione della Commissione 1999/832/CE ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

⁽²⁾ GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 329 del 22.12.1999, pag. 25.

- (5) Le differenze tra l'esistente legislazione comunitaria e la legislazione nazionale dei Paesi Bassi approvata in seguito alla citata decisione della Commissione sono sintetizzate nella tabella seguente:

	Direttiva del Consiglio 94/60/CE	Esistente legislazione dei Paesi Bassi
B[a]P < 50 ppm	Nessuna restrizione alla vendita o all'uso di creosoto o di legno trattato di recente.	<i>Carbolineom</i> : nessuna restrizione alle vendite. Uso privato soltanto per il trattamento del legno. Restrizioni esplicite all'uso di legno trattato. Non può essere usato: <ul style="list-style-type: none"> — su giocattoli, — all'interno di edifici (usato da persone o animali), — in locali destinati al deposito di prodotti alimentari, — nelle serre. <i>Creosoto</i> : autorizzato soltanto per uso industriale in impianti speciali per il trattamento del legno mediante il metodo di pressione a vuoto per: <ul style="list-style-type: none"> — traversine ferroviarie, — pali del telefono e dell'elettricità, — lavori di scavo, stradali e opere idriche, — recinzioni.
B[a]P nella gamma 50-500 ppm	Restrizioni alle vendite di creosoto: <ul style="list-style-type: none"> — nessuna vendita ai consumatori privati, — uso unicamente permesso negli impianti industriali. Capacità minima del contenitore: 200 litri. Obbligo di etichettatura speciale. Il legno trattato con creosoto può essere usato soltanto per applicazioni professionali e industriali: <ul style="list-style-type: none"> — ferrovie, — pali dell'elettricità, — recinzioni, — vie d'acqua. Restrizioni esplicite per il legno trattato. Non può essere usato: <ul style="list-style-type: none"> — all'interno di edifici, — a contatto con prodotti alimentari, — per contenitori destinati a colture agricole, — per campi da gioco o altri luoghi in cui c'è il rischio che venga a contatto con la pelle. 	Vendita e uso di creosoto e prodotti trattati completamente vietati.
B[a]P > 500 ppm	Vendita e uso di creosoto e prodotti trattati completamente vietati.	Vendita e uso di creosoto e prodotti trattati completamente vietati.
Legno trattato da molto tempo	Uso controllato come per il legno trattato con creosoto contenente B[a]P tra 50 e 500 ppm.	Non esistono altre normative oltre a quelle sul legno trattato di recente.

- (6) In sintesi, le esistenti disposizioni dei Paesi Bassi sono più restrittive sotto diversi aspetti:
- il tenore in B[a]P del creosoto non è consentito nelle concentrazioni da 50 a 500 ppm per impiego in impianti industriali,

- il trattamento del legname deve essere effettuato in base ad una tecnica specifica (pressione/sotto vuoto) in impianti speciali,
- in taluni casi, l'impiego del creosoto è escluso per la conservazione del legno anche se il tenore di B[a]P è inferiore a 50 ppm.

3. Esistenti disposizioni nazionali in altri Stati membri

- (7) Oltre ai Paesi Bassi, tre altri Stati membri (Germania, Danimarca e Svezia) hanno ritenuto insufficiente il livello di protezione per la salute umana e l'ambiente garantito dalla direttiva comunitaria ed hanno richiesto, conformemente all'articolo 95, paragrafo 4, del trattato, l'autorizzazione al mantenimento di una legislazione nazionale più restrittiva. I vari provvedimenti nazionali, benché siano tutti più restrittivi, sotto taluni aspetti, di quelli comunitari, non sono identici.
- (8) Tutti gli Stati membri che hanno richiesto la deroga, ad eccezione dei Paesi Bassi, ove in effetti si riscontra una particolare situazione geografica, non hanno documentato l'esistenza di gravi necessità ovvero nuovi dati scientifici tali da dimostrare l'insufficienza della direttiva della Comunità, con particolare riferimento alla tutela della salute umana.
- (9) La situazione è cambiata in seguito ad uno studio sulla carcinogenicità a lungo termine effettuato dall'Istituto Fraunhofer ⁽¹⁾. Il comitato scientifico per la tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (SCTEE) ha valutato i nuovi dati forniti dallo studio e ha emesso un parere sui rischi del creosoto dal punto di vista della carcinogenicità ⁽²⁾. Sulla base di tale parere (nel caso dei Paesi Bassi, anche della particolarità della situazione geografica) i quattro Stati membri citati sono stati autorizzati al mantenimento dell'esistente legislazione nazionale. Inoltre, la Commissione si è impegnata a rivedere l'esistente legislazione comunitaria ed è attualmente impegnata nella definizione delle necessarie procedure.

4. Nuova legislazione prevista nei Paesi Bassi

- (10) Il 25 gennaio 2001, la Commissione ha ricevuto una richiesta dei Paesi Bassi conformemente all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE in vista dell'introduzione di una nuova legislazione nazionale sull'uso del creosoto che va oltre la direttiva 94/60/CE.
- (11) Tale legislazione prevede un regolamento amministrativo generale recante emendamento della decisione sui rivestimenti contenenti idrocarburi aromatici policiclici ai sensi della legge sulle sostanze chimiche, per cui viene adesso richiesta la deroga, allo scopo di vietare l'impiego di legno trattato con creosoto a contatto diretto con acque di superficie o del sottosuolo, indipendentemente dal tenore in B[a]P del creosoto.

II. PROCEDURA

- (12) La direttiva 94/60/CE è stata approvata il 20 dicembre 1994. Gli Stati membri erano tenuti all'adozione delle misure necessarie per il recepimento di tale direttiva entro un anno dalla sua approvazione, ossia entro il 20 dicembre 1995, e all'applicazione delle nuove disposizioni a partire dal 20 giugno 1996.
- (13) Con lettera del 9 marzo 1995, la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi, conformemente all'ex articolo 100, lettera A, paragrafo 4, del trattato CE (ora articolo 95, paragrafo 4), ha chiesto l'autorizzazione della Commissione per il mantenimento delle esistenti disposizioni nazionali per motivi di tutela della salute pubblica, dell'ambiente di lavoro e dell'ambiente in generale. Con decisione 1999/832/CE della Commissione, del 26 ottobre 1999, la Commissione ha approvato tale richiesta.
- (14) Con lettera del 23 gennaio 2001, la rappresentanza permanente dei Paesi Bassi ha notificato alla Commissione che i Paesi Bassi, conformemente all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, intendono introdurre ulteriori provvedimenti concernenti il creosoto che va oltre quelli contenuti nella direttiva comunitaria. I Paesi Bassi ritengono necessario l'introduzione di tali provvedimenti nazionali concernenti la protezione dell'ambiente in seguito ad un problema specifico insorto nei Paesi Bassi successivamente all'approvazione della direttiva 94/60/CE.

⁽¹⁾ Dermal Carcinogenicity Study of two Coal Tar Products by Chronic Epicutaneous Application in Male CD-1 Mice (78 weeks), Fraunhofer Institute of Toxicology and Aerosol Research (ITA), Hannover, ottobre 1997.

⁽²⁾ Opinion on Cancer risk to consumers from Creosote containing less than 50 ppm benzo-[a]-pyrene and/or from wood treated with such creosote and estimation of respective magnitude expressed at the 8th SCTEE plenary meeting, Bruxelles, 4 marzo 1999.

- (15) Con lettera del 22 febbraio 2001, la Commissione ha comunicato alle autorità dei Paesi Bassi di aver ricevuto la notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, e che il periodo di sei mesi per l'esame di detta notifica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 6, aveva avuto inizio il 26 gennaio 2001, giorno successivo al ricevimento della stessa.
- (16) Con lettera del 17 aprile 2001, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta ricevuta, invitandoli a formulare le eventuali osservazioni entro un mese. La Commissione ha inoltre pubblicato un avviso concernente la richiesta sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾ allo scopo di informare le altre parti interessate dei provvedimenti nazionali previsti dai Paesi Bassi.

III. VALUTAZIONE

1. Considerazioni di ammissibilità

- (17) La notifica presentata dalle autorità dei Paesi Bassi il 25 gennaio 2001 mira ad ottenere l'autorizzazione all'introduzione di disposizioni nazionali incompatibili con la direttiva 94/60/CE, che costituisce un provvedimento di armonizzazione adottato sulla base dell'articolo 95 del trattato CE.
- (18) L'articolo 95, paragrafo 5, del trattato recita: «Allorché, dopo l'adozione da parte del Consiglio o della Commissione di una misura di armonizzazione, uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico di detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.»
- (19) Come previsto dall'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE, i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione il testo delle disposizioni di cui prevedono l'adozione, accompagnando la richiesta con una spiegazione dei motivi che, a loro parere, giustificano l'introduzione delle nuove norme.
- (20) La notifica presentata dai Paesi Bassi il 25 gennaio 2001, allo scopo di ottenere l'approvazione dell'introduzione di disposizioni nazionali in deroga da quelle della direttiva 94/60/CE, oppure ammissibile ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE.

2. Valutazione di merito

- (21) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 del trattato, la Commissione deve accertarsi che siano soddisfatte tutte le condizioni che consentono ad uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste da tale articolo.
- (22) La Commissione deve pertanto verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 95, paragrafo 5, del trattato CE. Ciò richiede: a) «nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro», b) tali da indurre lo Stato membro che effettua la notifica a considerare l'introduzione di misure nazionali necessaria a motivo di «un problema specifico a detto Stato membro», c) laddove il problema in questione sia «insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione».
- (23) Inoltre, conformemente all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato CE, la Commissione, qualora consideri giustificata l'introduzione di siffatte misure nazionali, deve verificare se le disposizioni nazionali in questione costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentano o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.
- (24) Occorre sottolineare che, alla luce delle scadenze di cui all'articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione, all'atto dell'esame della giustificazione delle misure nazionali notificate ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 5, deve basarsi sui «motivi» avanzati dallo Stato membro. Ciò significa che, secondo il trattato, la responsabilità di dimostrare che si tratta di misure giustificate incombe allo Stato membro in questione. Visto il quadro procedurale definito dall'articolo 95, ivi compresa, in particolare, una precisa scadenza di sei mesi per l'approvazione di una decisione, la Commissione deve limitarsi ad esaminare la pertinenza degli elementi presentati dallo Stato membro interessato, senza dover ricercare autonomamente altre possibili giustificazioni.
- (25) Conformemente all'articolo 95, paragrafo 6, terzo comma, del trattato, la Commissione, se giustificato dalla complessità della questione e in assenza di pericolo per la salute umana, può notificare allo Stato membro interessato che il periodo semestrale di cui a tale paragrafo può essere prolungato per un ulteriore periodo al massimo di sei mesi.

⁽¹⁾ GU C 120 del 24.4.2001, pag. 10.

- (26) I Paesi Bassi avanzano motivazioni di carattere puramente ambientale a giustificazione della richiesta: il proseguimento dell'impiego di legno trattato con creosoto nelle applicazioni che dovrebbero essere vietate comporterebbe concentrazioni di idrocarburi policiclici selezionati nell'acqua, suolo e sedimenti superiori a taluni standard qualitativi fissati dalle autorità olandesi. I Paesi Bassi ricordano anche la specificità della loro situazione geografica, confermata dalla precedente decisione della Commissione.
- (27) Nessuno degli altri Stati membri che avevano ottenuto deroghe ha sollevato i problemi avanzati dai Paesi Bassi. Al contrario, in Svezia, l'impiego di legno trattato con creosoto per applicazioni professionali in installazioni marine è specificatamente autorizzato, ed anche, se sono passati più di trent'anni dal trattamento, gli impieghi non professionali per applicazioni a contatto permanente con terreni umidi (e quindi con falde acquifere) e con l'acqua, per la costruzione di pontili ed altre installazioni marine (quindi con acque di superficie). Non vi sono norme specifiche in proposito in Danimarca o in Germania.
- (28) Le preoccupazioni manifestate dai Paesi Bassi non sono mai state avanzate durante il lavoro di preparazione per la revisione della direttiva 94/60/CE (attualmente in corso), benché esse potrebbero essere pertinenti anche in altri Stati membri.
- (29) A sostegno della richiesta, i Paesi Bassi hanno presentato una vasta documentazione che deve essere valutata nei particolari per verificare compiutamente se vi siano nuove prove scientifiche concernenti la protezione dell'ambiente dal punto di vista di un problema specifico ai Paesi Bassi insorto dopo l'adozione della direttiva 94/60/CE.
- (30) La Commissione ha consultato il comitato SCTEE sulla complessità della questione e sull'assenza di pericoli per la salute umana alla luce di parte della documentazione presentata dalle autorità olandesi. Con parere del 12 giugno 2001 ⁽¹⁾, il comitato ha confermato che la giustificazione della richiesta costituisce un problema complesso, che non comporta pericoli per la salute umana.

IV. CONCLUSIONI

- (31) Alla luce delle considerazioni precedenti, si ritiene che:
- la notifica dei Paesi Bassi concernente l'introduzione di legislazione nazionale in deroga alle disposizioni della direttiva 94/60/CE per quanto riguarda il creosoto, presentata in data 25 gennaio 2001, appare ammissibile,
 - dato che la richiesta costituisce un problema complesso, e non comporta pericoli per la salute umana, la proroga del periodo di sei mesi per l'adozione di una decisione concernente il progetto di misure nazionali per un ulteriore semestre, al fine di consentire una valutazione completa di tutta la documentazione presentata, sia giustificata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Conformemente alle disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 95, paragrafo 6, del trattato, il periodo di cui al secondo capoverso dell'articolo 95, paragrafo 6, entro il quale deve essere adottata una decisione concernente le previste disposizioni nazionali notificate dai Paesi Bassi in data 25 gennaio 2001, viene prorogato per un ulteriore periodo di sei mesi.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Opinion on Creosote — Notification of the Netherlands made under Article 95 (5) of the Treaty expressed at the 24th CSTE plenary meeting, Bruxelles, 12 giugno 2001.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2001

recante misure di protezione applicabili alle importazioni di taluni animali provenienti dalla Bulgaria in seguito a un focolaio di febbre catarrale degli ovini, recante abrogazione della decisione 1999/542/CE, recante modifica della decisione 98/372/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei, in considerazione di alcuni aspetti riguardanti la Bulgaria e recante modifica della decisione 97/232/CE che modifica l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini

[notificata con il numero C(2001) 1930]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/600/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 98/372/CE della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per l'importazione di animali vivi delle specie bovina e suina provenienti da alcuni paesi europei.
- (2) La decisione 97/232/CE della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovini e caprini.
- (3) In seguito alla conferma di focolai di febbre catarrale degli ovini nel luglio 1999, nella regione di Bourgas in Bulgaria, la decisione 1999/542/CE della Commissione ⁽⁷⁾, ha stabilito alcune misure di protezione applicabili alle importazioni di animali delle specie bovina, caprina e ovina originari della Bulgaria e che transitano per tale paese.
- (4) Una missione svolta dalla Commissione nel novembre 2000 ha constatato un notevole miglioramento dei controlli applicati dai servizi veterinari bulgari e della situazione zoonosanitaria generale in Bulgaria.

- (5) Per quanto riguarda in particolare la febbre catarrale degli ovini, per un certo periodo è stato applicato un programma di sorveglianza e, in base ai risultati di tale indagine e alle informazioni e garanzie fornite dalle autorità veterinarie competenti, è ora possibile regionalizzare la Bulgaria al fine di consentire l'importazione di bovini, ovini e caprini nella Comunità.
- (6) Devono essere tuttavia adottati provvedimenti volti a garantire che non vengano importati animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina originari della parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali, o che abbiano attraversato tale parte.
- (7) Occorre abrogare la decisione 1999/542/CE e modificare conseguentemente le decisioni 97/232/CE e 98/372/CE.
- (8) La presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/232/CE è sostituito dall'allegato III della presente decisione.

Articolo 2

Gli allegati I e II della decisione 98/372/CE sono sostituiti dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 3

1. La decisione 1999/542/CE è abrogata.
2. Gli Stati membri che ricevono animali vivi delle specie bovina, ovina e caprina che siano transitati attraverso il territorio della Bulgaria garantiscono che tali animali non abbiano attraversato la parte della Bulgaria comprendente le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali.

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.⁽³⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.⁽⁴⁾ GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 170 del 16.6.1998, pag. 34.⁽⁶⁾ GU L 93 dell'8.4.1997, pag. 43.⁽⁷⁾ GU L 207 del 6.8.1999, pag. 33.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° agosto 2001.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO I

**DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI EUROPEI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE
VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA**

Paese	Codice del territorio	Versione	Delimitazione del territorio
Albania	AL	01/98	Tutto il paese
Bosnia-Erzegovina	BA	01/98	Tutto il paese
Bulgaria	BG	01/98	Tutto il paese
	BG-1	01/2001	Province di Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V. Tarnovo, Gabrovo, Plevan, Lovetch, Plovdiv, Sliven, Smolian, Starazagora, Pasardjik, distretto di Sofia, centro urbano di Sofia, Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana e Vidin
	BG-2	01/2001	Province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali
	BG-3	01/99	Il corridoio della larghezza di 20 km lungo il confine con la Turchia
Bielorussia	BY	01/98	Tutto il paese
Repubblica ceca	CZ	01/98	Tutto il paese
	CZ-1	01/99	Tutto il paese escluse le province di Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín e Vsetín
	CZ-2	01/99	Province di Kroměříž, Vyškov, Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín e Vsetín
Estonia	EE	01/98	Tutto il paese
Repubblica federale di Jugoslavia	YU	01/98	Tutto il paese
	YU-1	01/98	La Repubblica federale di Jugoslavia esclusa la regione del Kosovo-Metohija
	YU-2	01/98	La regione del Kosovo-Metohija
Croazia	HR	01/98	Tutto il paese
Ungheria	HU	01/98	Tutto il paese
Lituania	LI	01/98	Tutto il paese
Lettonia	LV	01/98	Tutto il paese
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	807	01/98	Tutto il paese
Polonia	PL	01/98	Tutto il paese
Romania	RO	01/98	Tutto il paese
Russia	RU	01/98	Tutto il paese
Slovenia	SI	01/98	Tutto il paese
Repubblica slovacca	SK	01/98	Tutto il paese»

ALLEGATO II

«ALLEGATO II

GARANZIA DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE

ANIMALI VIVI

Paese	Codice	Bovini				Suini			
		Allevamento/Produzione		Macello		Allevamento/Produzione		Macello	
		MC (1)	GS (2)	MC (1)	GS (2)	MC (1)	GS (2)	MC (1)	GS (2)
Albania (3)	AL	—		—		—		—	
Bosnia-Erzegovina (3)	BA	—		—		—		—	
Bulgaria	BG	—		—		—		—	
	BG-1	A		B		—		—	
	BG-2	—	—	—	—	—		—	
	BG-3	—		—		—		—	
Bielorussia (3)	BY	—		—		—		—	
Repubblica ceca	CZ	A		B		—		—	
	CZ-1	A		B		C		D	
	CZ-2	A		B		—		—	
Estonia	EE	A		B		—		—	
Repubblica federale di Iugoslavia	YU	—		—		—		—	
	YU-1	—		—		—		—	
	YU-2	—		—		—		—	
Croazia	HR	A	d	B		—		—	
Ungheria	HU	A		B		C		D	
Lituania	LI	A		B		—		—	
Lettonia	LV	A		B		—		—	
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	807	—		—		—		—	
Polonia	PL	A		B		—		—	
Romania	RO	A		B		—		—	

Paese	Codice	Bovini				Suini			
		Allevamento/Produzione		Macello		Allevamento/Produzione		Macello	
		MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾	MC ⁽¹⁾	GS ⁽²⁾
Russia ⁽³⁾	RU	—		—		—		—	
Slovenia	SI	A		B		—		—	
Repubblica slovacca	SK	A		B		—		—	

⁽¹⁾ MC: Modello di certificato da compilare. Le lettere (A, B, C, D ...) che figurano nella tabella corrispondono ai modelli di certificati sanitari specifici di cui all'allegato III, da utilizzare per ciascun animale e origine conformemente al disposto dell'articolo 2 della decisione 98/372/CE. Il trattino "—" indica che non sono consentite importazioni.

⁽²⁾ GS: Garanzie supplementari. Le lettere (a, b, c, d ...) che figurano nella tabella corrispondono alle garanzie supplementari che deve fornire il paese esportatore conformemente all'allegato IV. Tali garanzie supplementari devono essere inserite dal paese esportatore nella sezione VI dei modelli di certificato riportati nell'allegato III.

⁽³⁾ Non sono consentite importazioni di animali domestici delle specie bovina e suina se non è stato approvato dalla Commissione europea un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore.»

ALLEGATO III

«ALLEGATO

PARTE 1

Elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare il certificato di cui all'allegato I, parte 1a, della decisione 93/198/CEE per le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione immediata

Islanda
Svizzera

PARTE 2

Elenco dei paesi terzi autorizzati a utilizzare il certificato di cui all'allegato I, parte 1b, della decisione 93/198/CEE per le importazioni di ovini e caprini destinati alla macellazione immediata

Bulgaria (escluse le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali)
Canada (esclusa la regione dell'Okanagan Valley nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120° 15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e 50° 30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50° 45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118° 15' di longitudine e 49° di latitudine)
Croazia
Repubblica ceca
Estonia
Ungheria
Lettonia
Lituania
Malta
Nuova Zelanda
Polonia
Romania
Repubblica slovacca
Slovenia

PARTE 3

Elenco dei paesi terzi che devono usare il certificato di cui all'allegato II, parte 1a, della decisione 93/198/CEE per l'importazione di ovini e caprini da ingrasso

Bulgaria (escluse le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali)
Canada (esclusa la regione dell'Okanagan Valley nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120° 15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e 50° 30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50° 45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118° 15' di longitudine e 49° di latitudine)
Cile
Croazia
Repubblica ceca
Groenlandia
Ungheria
Islanda
Malta

Nuova Zelanda
Polonia
Romania
Slovacchia
Svizzera

PARTE 4

Elenco dei paesi terzi che devono usare il certificato di cui all'allegato II, parte 1b, della decisione 93/198/CEE per l'importazione di ovini e caprini da riproduzione

Bulgaria (escluse le province di Bourgas, Jambol, Hasskovo e Kardjali)

Canada (esclusa la regione dell'Okanagan Valley nella British Columbia, la cui delimitazione si ottiene tracciando, da un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 120° 15' di longitudine e 49° di latitudine, una linea verso nord sino a un punto situato a 119° 35' di longitudine e 50° 30' di latitudine N, continuando verso est sino a un punto situato a 119° di longitudine e 50° 45' di latitudine, muovendosi infine verso sud fino a un punto situato alla frontiera Canada/Stati Uniti a 118° 15' di longitudine e 49° di latitudine)

Cile
Croazia
Repubblica ceca
Groenlandia
Ungheria
Islanda
Malta
Nuova Zelanda
Polonia
Romania
Svizzera
Slovacchia

PARTE 5

Paesi terzi o parti di paesi terzi che soddisfano i criteri per essere riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi

Groenlandia
Repubblica ceca
Slovacchia»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2001

che modifica la decisione 1999/283/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani, in considerazione della situazione zoosanitaria esistente in Sudafrica

[notificata con il numero C(2001) 1977]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/601/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 3, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 1999/283/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/297/CE ⁽⁴⁾, stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da alcuni paesi africani.
- (2) Le importazioni di carni fresche dal Sudafrica sono state ammesse dal momento in cui questo paese è stato regionalizzato e una regione indenne senza vaccinazione è stata riconosciuta dalla Comunità europea ufficialmente indenne dall'afta epizootica.
- (3) Le autorità veterinarie responsabili dei paesi interessati devono confermare che il loro paese o le sue regioni sono stati da almeno dodici mesi indenni dalla peste bovina e dall'afta epizootica. Le stesse autorità veterinarie devono inoltre notificare entro 24 ore alla Commissione e agli Stati membri, mediante fax, telex o telegramma, la conferma di ogni manifestazione delle malattie suddette o l'eventuale modifica della politica di vaccinazione nei confronti di tali malattie.

- (4) A seguito dell'insorgenza di focolai dell'afta epizootica in parti del territorio indenne, la Commissione ha adottato la decisione 2001/164/CE ⁽⁵⁾ che prevede un'ulteriore regionalizzazione.
- (5) Le autorità competenti del Sudafrica hanno chiesto di modificare l'attuale regionalizzazione a seguito della modifica delle denominazioni amministrative di regioni del paese.
- (6) Occorre modificare in conformità la decisione 1999/283/CE della Commissione.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 1999/283/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 61.

⁽⁵⁾ GU L 58 del 28.2.2001, pag. 40.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI AFRICANI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

Paese	Codice del territorio	Versione	Delimitazione del territorio
Botswana	BW	01/99	Tutto il paese
	BW-01	01/99	Zone di controllo veterinario 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 18
Marocco	MA	01/99	Tutto il paese
Madagascar	MG	01/99	Tutto il paese
Namibia	NA	01/99	Tutto il paese
	NA-01	01/00	Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point ad ovest a Gam ad est
Swaziland	SZ	01/99	Tutto il paese
	SZ-01	01/99	Zona situata ad ovest della "linea rossa", che si estende a nord dal fiume Usutu fino al confine col Sudafrica ad ovest di Nkalashane
Sudafrica	ZA	01/99	Tutto il paese
	ZA-01	02/01	Repubblica del Sudafrica, tranne: — la parte della zona di controllo dell'afra epizootica situata nelle regioni veterinarie di Mpumalanga e province settentrionali, nel distretto di Ingwavuma della regione veterinaria del Natal e nella zona di frontiera con il Botswana ad est della 28° di longitudine, e — i distretti di Camperdown, Pietermaritzburg, Lions River, New Hanover, Umvoti, Kranskop, Mapumulo, Ndwedwe, Lower Tugela, Inanda, Pinetown, Durban (compresa la zona metropolitana di Durban), Chatsworth, Umzali, Umbumbulu e Richmond nella provincia di KwaZulu-Natal
Zimbabwe	ZW	01/99	Tutto il paese
	ZW-01	01/99	Regioni veterinarie delle province Mashonaland West, Mashonaland East (compreso il distretto di Chikomba), Mashonaland Central, Manicaland (limitatamente al distretto di Makoni), Midlands (limitatamente ai distretti di Gweru, Kwekwe, Shurugwi, Chirimanzu e Zvishavane), Masvingo (limitatamente ai distretti di Gutu e Masvingo), Matabeleland South (limitatamente ai distretti di Insiza, Bullimamangwe, Umzingwamange, Gwanda e West Nicholson) e Matabeleland North (limitatamente ai distretti di Bubi e Umgusa)»